



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ASILO NIDO
ANNI EDUCATIVI 2026-27/2031-32**

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 182 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, IN FAVORE DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI), ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 185 e 108, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.

SOMMARIO

TITOLO I - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|---|--------|
| ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE | pag. 4 |
| ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE | pag. 4 |
| ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE | pag. 7 |
| ARTICOLO 4 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E PREZZO CONTRATTUALE | pag. 7 |

TITOLO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

| | |
|---|--------|
| ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA | pag. 8 |
| ARTICOLO 6 – CALENDARIO ED ORARI DEI SERVIZI | pag. 8 |
| ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO | pag. 9 |

TITOLO III - GESTIONE DELLE ISCRIZIONI-FREQUENZE E PAGAMENTO DEI SERVIZI

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 8 – ACQUISIZIONE ISCRIZIONI AL SERVIZIO E GESTIONE BANCA DATI | pag. 11 |
| ARTICOLO 9 - PRIORITA' DI INSERIMENTO | pag. 12 |
| ARTICOLO 10 - RETTE E PAGAMENTO DELLA FREQUENZA DEL SERVIZIO | pag. 12 |
| ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | pag. 14 |
| ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PREZZI | pag. 14 |
| ARTICOLO 13 - GESTIONE CORRISPETTIVI/INSOLUTI – RECUPERO CREDITI | pag. 15 |

TITOLO IV - RESPONSABILITA', ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMMITTENTE

| | |
|---|---------|
| ARTICOLO 14 – ONERI DEL CONCESSIONARIO | pag. 16 |
| ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI | pag. 16 |
| ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO | pag. 18 |
| ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE | pag. 18 |

TITOLO V - NORME RELATIVE AL PERSONALE

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE | pag. 19 |
| ARTICOLO 19 – REINTEGRO PERSONALE MANCANTE | pag. 21 |
| ARTICOLO 20 – FORMAZIONE DEL PERSONALE | pag. 21 |
| ARTICOLO 21 - RAPPORTO DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE | pag. 23 |
| ARTICOLO 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO | pag. 23 |
| ARTICOLO 23 - SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO E RISPETTO D. LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. | pag. 24 |

TITOLO VI – SERVIZIO DI REFEZIONE E SERVIZIO DI PULIZIA.

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 24 – NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SCIA | pag. 25 |
| ARTICOLO 25 – SERVIZIO DI REFEZIONE | pag. 25 |
| ARTICOLO 26 - MODALITA' DEL SERVIZIO | pag. 25 |
| ARTICOLO 27 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE DERRATE ALIMENTARI | pag. 26 |
| ARTICOLO 28 - MENU' E DIETE SPECIALI | pag. 26 |
| ARTICOLO 29 - FORNITURA DI STOVIGLIE, BICCHIERI, POSATE, VASSOI, BROCCHIE E MATERIALE A PERDERE | pag. 27 |
| ARTICOLO 30 - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | pag. 28 |
| ARTICOLO 31 – FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER LA SANIFICAZIONE | pag. 28 |

TITOLO VII – CONTROLLI DI CONFORMITA'

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 32 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | pag. 28 |
| ARTICOLO 33 – CONTENUTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL COMMITTENTE | pag. 29 |

TITOLO VIII – IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E LORO MANUTENZIONE

| | |
|---|---------|
| ARTICOLO 34 – BENI MOBILI E IMMOBILI CONCESSI IN USO | pag. 29 |
| ARTICOLO 35 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE | pag. 30 |
| ARTICOLO 36 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI | pag. 31 |
| ARTICOLO 37 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI | pag. 32 |

TITOLO IX – INIZIATIVE MIGLIORATIVE A CORREDO DEL SERVIZIO E INVESTIMENTI RICHIESTI

| | |
|--|---------|
| ARTICOLO 38 - SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO QUALI SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE E GRUPPO GIOCO | pag. 32 |
| ARTICOLO 39 – INIZIATIVE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI AI SERVIZI | pag. 33 |
| ARTICOLO 40 - PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E GIOCHI IN DOTAZIONE | pag. 33 |

TITOLO X – DISCIPLINA CONTRATTUALE

| | |
|---|---------|
| ARTICOLO 41 – PRESUPPOSTI DEL CONTRATTO | pag. 33 |
| ARTICOLO 42 – DOMICILIO LEGALE | pag. 34 |
| ARTICOLO 43 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | pag. 34 |
| ARTICOLO 44 – GARANZIA DEFINITIVA | pag. 34 |
| ARTICOLO 45 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO | pag. 35 |
| ARTICOLO 46 – MODIFICHE DEL CONTRATTO | pag. 38 |
| ARTICOLO 47 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE | pag. 38 |
| ARTICOLO 48 – INVENTARIO DI RICONSEGNA | pag. 39 |
| ARTICOLO 49 – INADEMPIENZE E PENALITA' | pag. 39 |
| ARTICOLO 50 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | pag. 42 |
| ARTICOLO 51 - TUTELA DELLA PRIVACY | pag. 43 |
| ARTICOLO 52 – CONTROVERSIE | pag. 43 |
| ARTICOLO 53 - NORME FINALI | pag. 43 |

TITOLO I - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è l'erogazione di un servizio pubblico il cui processo normativo è iniziato con la legge del 1971 n. 1044 e ha portato alla nascita di un sistema integrato che riconosce il carattere educativo degli asili nido. L'asilo nido è, infatti, un servizio finalizzato alla educazione, alla formazione e alla socializzazione dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e ha come obiettivo comune quello di fornirgli la migliore opportunità di crescita. I servizi offerti dall'asilo nido rispondono ai bisogni di socializzazione, sperimentazione, autonomia e cura dei bambini, avendo come focus principale il loro sviluppo a 360°, per sviluppare l'individualità e il talento. Tali servizi si rivolgono non solo al bambino ma sostengono l'intero nucleo familiare. L'asilo nido è il luogo in cui il bambino inizia a sperimentare e a sperimentarsi nella relazione con i pari all'interno di un contesto protetto e di una cornice di senso data dall'adulto. L'asilo nido si pone, allora, come interlocutore privilegiato per le famiglie, rispondendo alla necessità di confrontarsi e condividere le responsabilità non solo con chi è professionalmente preparato, ma anche con altri genitori per avere insieme una visione condivisa dell'infanzia.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica. Il concessionario dovrà pertanto attenersi rigorosamente, nell'esercizio delle sue funzioni, ai principi della regolarità, qualità, sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari.

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti di pubblica utilità, non potrà pertanto essere interrotto, sospeso o abbandonato se non per comprovate cause di forza maggiore. Il servizio in argomento è, in particolare, da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.i., con riferimento alle garanzie dovute nel caso di esercizio del diritto di sciopero e nel caso di "conflitto collettivo" come definito dalla stessa normativa.

La presente concessione, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Libro IV Parte II, Artt. 176-192 "Dei contratti di concessione", ha per oggetto il servizio di asilo nido realizzato ed offerto presso la struttura di via IV Novembre a Pregnana Milanese, rivolto a minori da 3 a 36 mesi;

La concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione diretta delle rette e tariffe di frequenza dovute. Nessun canone di locazione è richiesto al Concessionario per l'uso dell'immobile di proprietà comunale dove organizzato e realizzato il servizio.

Le modalità di erogazione del servizio richiesto dal presente capitolato sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 57 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 e correttivo 209/2024).

ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE

L'asilo nido sito presso i locali della struttura di via IV Novembre è adeguata agli standard regionali per l'inserimento di 24 bambini oltre il 20% secondo il P.S.A. con frequenza a tempo pieno e/o a tempo parziale e prolungato, nonché ai requisiti di accreditamento fissati dal Piano di Zona del Rhodense.

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e nel rispetto degli standard fissati per l'accreditamento delle strutture socioeducative rivolte alla prima infanzia dal Piano di Zona e di quanto previsto nel presente Capitolato.

Nella gestione del servizio il Concessionario deve garantire il rapporto educatore-bambini nell'arco della giornata previsto dalla normativa vigente in materia di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, dalle Leggi e Regolamenti della Regione Lombardia in materia e dai requisiti di accreditamento fissati dal Piano Sociale di Zona del Rhodense.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio, sono a carico del Concessionario tutte le seguenti attività:

- Realizzazione del progetto educativo e di socializzazione secondo quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e presentato in sede di offerta tecnica.
- Cura, assistenza e vigilanza sui bambini compresa l'igiene e la pulizia dei medesimi, garantendo il loro benessere nell'ottica di uno sviluppo educativo e di socializzazione in tutti i momenti e in tutte le attività che li vedono coinvolti.
- Cura delle relazioni con le famiglie e gestione attenta delle esigenze e delle eventuali problematiche, che si dovessero presentare durante l'espletamento del servizio.
- Applicazione delle norme di legge in vigore, in particolare il rispetto a quanto prescritto dalla Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e s.m.i. e la volontà a collaborare con il Servizio Sociale comunale per tutta la durata della eventuale permanenza nella struttura di bambini con disabilità, concordando con il servizio specialistico che ha in cura il bambino e con il Servizio Sociale del Comune piani di intervento adeguati alla patologia e alle esigenze personali dei soggetti disabili, progetti e proposte che siano finalizzati all'armonico benessere dei bambini e alla loro integrazione.
- Organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione ed aggiornamento del personale.
- Pubblicizzazione e promozione dei servizi sul territorio e presso le famiglie potenzialmente interessate in accordo con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento.
- Attivazione degli strumenti necessari ad una rilevazione costante della domanda dei servizi in collaborazione con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento.
- Creazione di una rete di comunicazione/relazione con le famiglie per stimolare una partecipazione attiva delle figure parentali nel servizio;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle specifiche attività di competenza.
- Realizzazione di tutti gli interventi migliorativi – investimenti, forniture o altro, formulati nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Inoltre, la concessione prevede la gestione dei servizi ausiliari relativi alla preparazione e somministrazione di pasti, alla cura, all'igiene, alla sanificazione, al riordino e alla pulizia dei locali, degli arredi ed attrezzature interne ed esterne dell'asilo nido e in particolare:

- Fornitura dei materiali di consumo necessari per la cura e l'accudimento dei minori (pannolini, lenzuola e/o altro materiale per il sonno) e del necessario per i servizi igienici (carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani);
- Fornitura derrate, preparazione e somministrazione dei pasti ai minori, che per il tempo di frequenza scelto ne usufruiscono, con proposte alternative in caso di richieste di diete speciali per motivi etici e religiosi. Per bambini con problemi alimentari le diete speciali saranno elaborate sulla base delle indicazioni di un tecnologo alimentare/dietista o su specifica certificazione medica. Sulla base delle indicazioni contenute nel documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù nei nidi d'infanzia "Pappa al nido" di Regione Lombardia e ATS Milano Città Metropolitana sarà elaborata la tabella dietetica dei menù proposti;
- Fornitura e somministrazione delle merende previste al mattino e al pomeriggio per tutti gli utenti per il tempo di frequenza scelto ne usufruiscono;
- Fornitura di tovaglette e tovaglioli monouso, nonché dello stoviglie e pentolame necessario alla preparazione e al consumo dei pasti;
- Fornitura dell'adeguato abbigliamento al personale impiegato nelle attività di cucina e al personale ausiliario;
- Applicazione e compilazione manuale HACCP (Reg. CE 852/2004 - D. Lgs. 193/2007);
- Esecuzione di interventi di sostituzione e/o integrazione del materiale di consumo necessari per la gestione e la cura dei minori e per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- Esecuzione di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne e di riassetto di tutti i locali della struttura compresi quelli di servizio e delle relative zone di pertinenza (dispense, spogliatoi, servizi igienici per il personale), inclusi i vetri, infissi e zanzariere;

- Pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili, materiale pedagogico oltre al mantenimento della pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata;
- Pulizia straordinaria almeno due volte all'anno di tutta la struttura, compresa l'area esterna di pertinenza e le grondaie;
- Fornitura servizio di lavanderia e guardaroba quando necessario;
- Fornitura di tutto il materiale igienico;
- Fornitura di tutto il materiale, secondo quanto offerto in sede di gara, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e attrezzature della cucina interna alla struttura;
- Esecuzione di interventi di monitoraggio, di disinfestazione e derattizzazione, laddove necessaria, dei locali di servizio e delle relative zone di pertinenza quali dispense, spogliatoi, bagni, ecc., effettuati da ditta specializzata ed i relativi report dovranno essere messi a disposizione del Committente;
- Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli arredi dei vari locali, delle attrezzature e degli elettrodomestici della cucina, nonché di quanto collocato nei locali spogliatoio e nei servizi igienici utilizzati dal personale del Concessionario;
- Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e di tutti i locali e degli impianti della struttura, nonché dei locali spogliatoio e dei servizi igienici utilizzati dal personale del Concessionario;
- Provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria **ad eccezione** di eventuali lavori sulla copertura dell'immobile e sugli impianti di acqua, luce, gas metano e sulla rete fognaria, in caso di interventi di sostituzione di componenti strutturali, opere murari comprese, per adeguamenti mirati a ripristinare o migliorare le prestazioni degli impianti, salvo accordi diversi con l'Amministrazione Comunale;
- Provvedere alla cura dell'area esterna all'immobile, pulizia, taglio dell'erba e potature piante, installazione e manutenzione dell'impianto di irrigazione;
- Pagamento degli oneri relativi alle seguenti utenze necessarie al funzionamento del servizio: energia elettrica, che comprende anche l'alimentazione dei condizionatori per il raffrescamento, telefonia e internet, acqua e gas con intestazione diretta dei contratti con le aziende erogatrici dei servizi.

Relativamente alle procedure amministrative sono a carico del Concessionario tutte le seguenti attività:

- Fornire tutti i dati economici, quelli relativi agli utenti e al personale per la rendicontazione economica e sulle attività svolte ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dal Piano di Zona – Legge 328/2000 e successive modifiche;
- Fornire, considerata l'adesione alla Misura Nidi Gratis Plus da parte del Comune, tutti i dati di frequenza e fatturazione della quota del Bonus Nido Inps relativamente alle famiglie che usufruiranno del bonus e presenteranno domanda Nidi Gratis, collaborando così con il Comune per le corrette rendicontazioni periodiche, previste dalla misura in questione;
- Attivazione di tutte le procedure atte ad ottenere finanziamenti relativi alla legislazione sui servizi per l'infanzia e la famiglia, nonché a bandi di finanziamento e per la misura Nidi Gratis di Regione Lombardia.

Il servizio deve essere espletato dal Concessionario secondo quanto definito dal presente capitolato e dal progetto tecnico/gestionale presentato in sede di gara.

Si precisa che non è ammessa in sede di gara o nel corso della concessione l'offerta di arredi, materiali, procedure, ecc. aventi caratteristiche inferiori o meno stringenti di quanto richiesto dal presente Capitolato. In sede di gara, non sono ammesse sostituzioni ai requisiti espressi nel presente Capitolato e negli allegati, ma solo miglioramenti oggettivi; in caso di ambiguità, l'Operatore Economico deve ottenere l'esplicita e previa approvazione del Committente prima dell'attuazione di quanto offerto.

I beni forniti dal Concessionario ex novo o anche derivanti da sostituzioni, integrazioni o a seguito di interventi di manutenzione alle attrezzature presenti nei locali anche locali di servizio, alla scadenza contrattuale resteranno di proprietà del Committente.

Arredi, attrezzature, materiali vari presenti nella struttura, compresi i locali accessori al servizio, forniti dal Concessionario secondo il progetto proposto in sede di offerta fanno riferimento al successivo Titolo IX art. 40 e saranno **oggetto di valutazione** in sede di gara.

L'accettazione del presente Capitolato implica l'accettazione di tutte le clausole in esso contenute, senza eccezione alcuna, salvo disposizioni di legge integrative aggiornate nel corso della durata del contratto o modifiche concordate con la Committenza e formalizzate in documenti appositi.

I requisiti del Capitolato hanno quindi la precedenza su procedure aziendali, consuetudini o preferenze del Concessionario.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente Concessione è stabilita in **ANNI CINQUE**, decorrenti dalla data indicata dal Comune per l'avvio del servizio nel verbale di consegna dei locali oggetto di concessione, che verranno consegnati dal RUP al concessionario durante un sopralluogo congiunto. L'avvio del servizio è programmato il 1 settembre 2026, a conclusione della procedura di gara per l'affidamento del contratto, con conseguente termine al 31 agosto 2031. In caso di ritardi nella conclusione della procedura di gara che non consentissero l'avvio del servizio dal 1 settembre 2026, la durata del contratto si intende fissa in cinque anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio nel verbale di consegna sopra indicato.

Il Concessionario si impegna a dare inizio al servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto in caso di consegna anticipata ex art. 17 c. 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire il regolare avvio delle attività in concomitanza con l'avvio dell'anno educativo, qualora la procedura di gara non si concludesse in tempi adeguati per la gestione in concessione fin dal prossimo anno educativo 2026/27. In caso di avvio della concessione nelle more della stipula del contratto, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti al Concessionario stesso, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.

Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP del Comune per l'avvio della concessione; in caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

Alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Recependo quanto indicato dal T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 febbraio 2025, n. 66, secondo cui l'art. 120 c. 11 del Codice deve ritenersi applicabile analogicamente anche alle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, il Comune si riserva la facoltà, per il tempo necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con il concessionario uscente, in quanto - trattandosi di un Servizio pubblico essenziale - l'interruzione delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico di garantire la temporanea custodia dei minori e l'adeguato supporto alle famiglie, integrandone la funzione educativa ed assistenziale, cui il contratto è preordinato. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione in proroga delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 4 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo posto a base d'asta è il prezzo complessivo del servizio calcolato sulla base delle rette di frequenza ad utente, comprensive di tutte le voci di costo, stabilite in:

- **unica retta per frequenza Tempo Pieno Prolungato (uscita ore 18:30) e per Tempo Pieno (uscita ore 16:30)** € 945,00 IVA esclusa, di cui € 942,75 soggetti a ribasso ed € 2,25 oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso; prezzo che comprende il costo della frequenza, la fornitura del materiale ludico ricreativo, del materiale per i cambi, per il sonno, la fornitura dei pasti e le merende del mattino e del pomeriggio;
- **unica retta di frequenza Part Time (Mattino - uscita 13:30 con pranzo – Pomeriggio con ingresso 13:30)** che comprende il costo della frequenza, la fornitura del materiale ludico ricreativo, del materiale per i cambi, per il sonno, la fornitura del pasto solo per il P.T. mattino e la merenda del mattino € 746,50 IVA esclusa, di cui € 744,79 soggetti a ribasso ed € 1,71 oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso;

I prezzi delle rette di frequenza sono quelli risultanti dalla gara e specificati nel contratto sottoscritto dal Concessionario a seguito dell'aggiudicazione.

Nei prezzi relativi alle frequenze si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, la quota ammortamento degli investimenti messi in atto per la fornitura di beni, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, ivi compresi gli oneri relativi ai beni forniti dalla Concessionaria.

Il valore totale del PEF indicativo della presente concessione prezzo a base di gara ammonta ad indicativi **€ 1.474.522,50** IVA esclusa per i **5 (CINQUE)** anni del periodo contrattuale.

Il valore del contratto sarà dato dal valore del PEF offerto in fase di gara dal Concessionario.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice l'importo complessivo del PEF redatto dalla stazione appaltante per i cinque anni di servizio (opzione esclusa) comprende i costi della **manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 1.159.900,00** (coordinatore incluso) tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nell'appalto, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio indicativo di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari per i dipendenti di operatori dei settori pubblici esercizi, Settore socio sanitario assistenziale educativo previsti, **Contratti delle Cooperative Sociali (T151)**, individuati con **Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore a settembre 2026, data di avvio del servizio.

Il concessionario è tenuto a trasmettere al Committente il PEF pluriennale aggiornato della concessione, comprendente i dati effettivi relativi a ciascun anno educativo concluso e i dati stimati per gli anni successivi, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun anno educativo (31 agosto), comprendente tutti i costi sostenuti e i proventi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente concessione, suddivisi per anno educativo. E' facoltà del Comune richiedere in ogni momento ogni ulteriore documentazione contabile e fiscale utile per i propri controlli, anche ai fini di eventuali rendicontazioni finanziarie eventualmente richieste da organismi della Pubblica Amministrazione (es. Corte dei Conti, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, ecc.).

TITOLO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA

Il servizio di cui alla presente concessione si rivolge alle famiglie con minori da 3 a 36 mesi.

Il Concessionario dovrà provvedere con proprio personale allo svolgimento di tutti i servizi, compresa la preparazione e somministrazione dei pasti e delle merende per i frequentanti del servizio.

Il Concessionario dovrà garantire il servizio per il numero di utenti come da accreditamento n. 24 minori oltre il 20% e fino ad un massimo di n. 29 utenti a tempo pieno.

Ai fini del conteggio del numero di frequentanti si precisa che la combinazione di una frequenza part time mattino con una frequenza part time pomeriggio costituiranno una frequenza a tempo pieno.

Il riferimento al numero massimo di frequentanti costituisce un elemento di base per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica e non è vincolante per il Committente.

Il numero annuale dei frequentanti riferito al numero di ricettività della struttura ha carattere meramente indicativo e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale, in quanto il rischio di domanda rientra nel rischio operativo del concessionario; il dato relativo al numero di frequentanti effettivi sarà rilevato di anno in anno. L'eventuale variazione del numero di utenti frequentanti in diminuzione, non dà luogo a variazioni del prezzo di aggiudicazione, né a riequilibrio del PEF, rientrando il rischio di domanda nell'alea di rischio assunta dal concessionario.

ARTICOLO 6 – CALENDARIO ED ORARI DEI SERVIZI

Il Concessionario deve organizzare il servizio di asilo nido, rivolto a minori dai 3 a 36 mesi, per un periodo di apertura all'utenza di 11 mesi – da gennaio a dicembre escluso il mese di agosto.

L'apertura del servizio deve essere garantito per almeno 205 giorni all'anno oltre l'apertura del mese di luglio; la chiusura è prevista per il mese di agosto e nelle giornate di festività ed eccezionalmente altre giornate concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

L'orario di apertura del servizio dovrà essere il seguente: 7:30 – 18:30 dal lunedì al venerdì, salvo accordi diretti fra utenti e Concessionario per la fruizione del servizio in fasce orarie e giorni diversi e/o per attività diverse da quella specifica del nido.

All'interno dell'orario giornaliero di funzionamento del servizio il Concessionario garantisce orari flessibili ed adeguati alle esigenze delle famiglie per l'entrata e l'uscita degli utenti.

Di seguito il calendario indicativo del servizio nelle sue articolazioni orarie:

| SERVIZI | INIZIO | TERMINE | GIORNI | ORARI |
|--|-------------|-----------|---------------------|-------------|
| Asilo Nido – Tempo Pieno Prolungato | 1 settembre | 31 luglio | Da lunedì a venerdì | 7:30-18:30 |
| Asilo Nido – Tempo Pieno | 1 settembre | 31 luglio | Da lunedì a venerdì | 7:30-16:30 |
| Asilo Nido – Part Time mattino con pranzo | 1 settembre | 31 luglio | Da lunedì a venerdì | 7:30-13:30 |
| Asilo Nido – Part time pomeriggio senza pranzo | 1 settembre | 31 luglio | Da lunedì a venerdì | 13:30-18:30 |

Il calendario sopra fornito ha valore puramente indicativo, in quanto viene definito annualmente sulla base delle giornate esatte di ogni anno. Le giornate di chiusura per festività sono definite di anno in anno e il calendario generale riferito ad ogni anno educativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale non appena definito e non oltre il mese di luglio a chiusura dell'anno educativo corrente.

ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Linee guida del progetto educativo

L'asilo nido quale servizio educativo e sociale per bambini da 3 a 36 mesi deve garantire un ambiente sicuro e stimolante per la crescita educativa dei minori. La gestione del servizio di per sé complesso richiede un'articolazione specifica per diversi aspetti quali:

- la cura dei bambini (sorveglianza e assistenza) garantita da personale qualificato e formato ad hoc;
- l'organizzazione di attività educative e ludiche focalizzate sulla crescita del bambino;
- la gestione di servizi di supporto – servizio mensa - procedure igienico-sanitarie – servizio di pulizia e sanificazione.

Pertanto, il Concessionario è tenuto a fornire un progetto educativo contenente l'elenco dettagliato delle azioni volte a sostenere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo e sociale dei bambini in un contesto non familiare, supportando al contempo le famiglie. Il progetto deve prevedere la pianificazione del calendario annuale di attività e azioni specifiche finalizzate alla realizzazione ottimale del progetto.

Il progetto educativo deve rappresentare lo strumento guida di tutte le attività del servizio, caratterizzando l'assetto organizzativo e gestionale di ogni intervento, volto a realizzare il benessere fisico e psichico dei minori.

Attività educative compreso pappa, sonno, cambi

Agli educatori compete il raggiungimento degli obiettivi di armonioso sviluppo psico-fisico e di socializzazione del bambino, con particolare attenzione all'integrazione dell'azione educativa della famiglia, oltre alla competenza in ordine alle operazioni di igiene e pulizia del bambino e alla somministrazione dei pasti.

Il progetto educativo deve comprendere la scansione temporale di tutte le attività suddivise per gli spazi ad esse dedicati e deve dare atto che i diversi momenti della giornata compresi quelli della pappa, del sonno, e dei cambi rientrano tutti nell'ambito del rapporto socioeducativo tra educatori e bambini all'interno di un ambiente sicuro, accogliente e stimolante ai fini della crescita dei minori.

Coordinatore ed educatori devono organizzare attività di routine in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare tenendo conto delle diverse età ed esigenze dei bambini. Nello specifico all'inizio di ogni anno educativo il coordinatore si impegna a predisporre e poi aggiornare in sintonia con il resto del personale,

sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere. Detto programma deve tenere in considerazione le diverse fasce di età e deve essere condiviso e trasmesso alle famiglie.

Gli educatori di riferimento accolgono e riconsegnano i bambini alle loro famiglie in apposito spazio individuato e verificano che la persona a cui il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da loro formalmente delegata, previo aggiornamento sull'andamento generale della giornata.

Gli educatori, coadiuvati dal personale ausiliario, nei momenti dedicati all'igiene, promuovono in funzione dell'età l'autonomia e la partecipazione diretta dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale. Gli educatori verificano sulla scheda personale e con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici. Gli educatori favoriscono il rilassamento e quindi il momento del sonno dei bambini, verificando sulla scheda personale e con i familiari la modalità di addormentamento utilizzata a casa e si attivano per riprodurla per quanto possibile.

Gli educatori seguono attentamente e scrupolosamente le attività ludico-ricreative, stimolando i bambini alla partecipazione attiva, nonché le attività rientranti in eventuali laboratori di cui al progetto presentato in sede di gara.

Attività ad inizio anno educativo, ambientamento e inserimento dei nuovi iscritti

Il coordinatore e gli educatori, all'avvio dell'anno educativo, devono svolgere un incontro con le famiglie dei bambini iscritti al fine di presentare/confermare il gruppo educativo e la struttura, nonché consegnare e illustrare la programmazione delle attività.

Per quanto riguarda i nuovi iscritti particolare attenzione è richiesta alla illustrazione della fase di ambientamento del bambino e alle modalità di coinvolgimento e di condivisione con la famiglia di appartenenza.

Inoltre, è necessario presentare l'equipe coinvolta nel progetto educativo sia per quanto concerne le mansioni, oltre che i titoli di studio e compresi i programmi di formazione e di aggiornamento. Medesima descrizione è richiesta per tutto il personale coinvolto dal progetto.

Nel colloquio conoscitivo l'educatore referente deve raccogliere tutte le informazioni che consentano la conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l'intervento educativo e condividere con la famiglia la calendarizzazione dell'inserimento.

Al riguardo si precisa che l'inserimento deve prevedere: la costanza di riferimento educativo e la presenza di una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino e preveda una gradualità dei tempi di allontanamento dalla figura familiare secondo le peculiarità di ciascun minore.

Partecipazione delle famiglie e colloqui con i genitori

Il Concessionario deve mettere in atto specifiche attività/azioni volte a coinvolgere la famiglia ed incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la stessa.

A tale proposito deve prevedere l'organizzazione di:

- n. 1 incontro iniziale, o più incontri se necessario, per ogni bambino da inserire come sopra indicato;
- almeno n. 2 riunioni collettive all'anno con i genitori allo scopo di condividere metodi e criteri educativi;
- almeno n. 2 incontri individuali per ogni bambino ad anno educativo con i genitori per monitorare l'andamento, condividere i risultati e i comportamenti dei bambini;

Si richiede che il Concessionario presenti una proposta relativa ai colloqui con le famiglie e le modalità di prenotazione e svolgimento dei medesimi.

Tale attività sarà oggetto di **valutazione in sede di gara**

Formazione/aggiornamento (attività in equipe)

La formazione e l'aggiornamento anche attraverso le attività di incontro/confronto del personale in equipe rivestono importanza fondamentale nella gestione organizzativa del servizio.

La formazione, prevista dalla norma all'interno dei percorsi educativi da zero a sei anni, rappresenta un dovere ma anche un diritto per tutti gli educatori dei servizi alla prima infanzia, al fine di lavorare meglio e di "stare meglio" con i bambini, oltre che al fine di riuscire ad instaurare e gestire il rapporto educativo con competenza e professionalità, mantenute e sviluppate all'interno di un percorso di aggiornamento permanente.

Il piano della formazione sarà oggetto di **valutazione in sede di gara**

Raccordo con scuole dell'infanzia

E' richiesto al Concessionario di prevedere nel progetto una specifica parte dedicata alla pianificazione degli incontri di raccordo con i referenti di ciascuna scuola dell'infanzia/Poli zero del territorio comunale per impostare e agevolare il passaggio dalla struttura e dal servizio dell'asilo nido al nuovo ambito comunitario scolastico.

Monitoraggi

Il Concessionario è tenuto alla presentazione del Piano di monitoraggio del servizio, finalizzato alla verifica della corretta conduzione ed esecuzione del progetto educativo, prevedendo in caso di criticità rilevate l'introduzione delle possibili soluzioni di superamento delle problematiche, oltre all'obiettivo di proporre eventuali azioni di miglioramento.

A tal fine il Concessionario deve programmare:

- incontri tra gli educatori, il personale ausiliario ed il coordinatore per discutere eventuali criticità del servizio nella sua complessità;
- incontri con le famiglie dei minori per un confronto sull'andamento del servizio;
- somministrazione di almeno un questionario di valutazione del servizio.

Periodicamente è tenuto a prevedere la redazione di appositi report da trasmettere all'Amministrazione Comunale, in cui evidenziare i risultati dei monitoraggi.

Inoltre, durante l'anno educativo il Concessionario dovrà presentare al Comune relazioni di verifica dell'attività svolta, allegando eventuale documentazione di vario tipo al fine di documentare in modo circostanziato l'attività di monitoraggio e i suoi risultati, nonché che tutte le attività pianificate siano garantite nel rispetto di tempi, costi e obiettivi prefissati.

L'attività di monitoraggio sarà oggetto di **valutazione in sede di gara**.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ISCRIZIONI-FREQUENZE E PAGAMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 8 – ACQUISIZIONE ISCRIZIONI AL SERVIZIO E GESTIONE BANCA DATI

Resta in capo al Settore Educativo Culturale la gestione del bando annuale per il ricevimento e l'acquisizione delle domande di iscrizione per la frequenza al servizio (e ogni aggiornamento relativo) per ogni anno educativo.

L'ufficio provvederà a:

- aprire il bando (nei mesi di gennaio e febbraio)
- acquisire le iscrizioni e la documentazione relativa;
- assegnare all'utente la fascia di appartenenza per il pagamento della retta di frequenza all'asilo nido in base alle fasce ISEE approvate dalla Giunta Comunale;
- trasmettere le iscrizioni e i dati acquisiti al Concessionario per procedure di inserimento dei nuovi iscritti al servizio.

Ogni anno educativo, successivamente al bando annuale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla definizione delle graduatorie (residenti e non residenti) e al conseguente aggiornamento della banca dati utenti.

La graduatoria dei residenti ha la priorità e i non residenti saranno inseriti solo in via residuale.

Le domande di ammissione, pervenute dopo la scadenza per la presentazione delle domande o in corso d'anno – fuori bando –, possono essere presentate, previo contatto con l'Ufficio comunale competente e/o la Coordinatrice del servizio, che provvederanno ad accettare la richiesta in caso di esaurimento delle graduatorie ed eventuali liste di attesa e con disponibilità di posti per ambientamento immediato, fino ad esaurimento posti autorizzati. Le domande fuori bando non saranno oggetto di graduatoria, ma solo della procedura di istruttoria di valutazione per eventuale inserimento ad esaurimento della graduatoria.

Le domande fuori bando dei residenti saranno comunque prioritarie nei confronti delle domande da parte dei non residenti.

Le domande fuori bando da parte di nuclei familiari residenti in stato di fragilità, confermata da certificazione sociosanitaria specialistica, saranno oggetto di apposita istruttoria di validazione da parte del servizio sociale rispetto alla necessità di accesso immediato al servizio; ma solo in caso di disponibilità del posto il minore sarà inserito con precedenza su eventuali domande in attesa sia della graduatoria annuale sia delle domande presentate fuori bando.

Il Comune sarà titolare della banca dati costituita dai nominativi degli utenti e dalle informazioni relativi agli stessi. I dati, trasmessi al Concessionario, dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy.

Qualora in corso d'anno educativo si rendesse necessario la variazione delle rette, a cura della Giunta Comunale, il Concessionario dovrà recepire la modifica delle rette individuali e l'aggiornamento la banca dati.

ARTICOLO 9 - PRIORITA' DI INSERIMENTO

L'Amministrazione Comunale vincola il concessionario all'inserimento prioritario delle seguenti tipologie di utenza:

- 1 - bambini residenti a Pregnana. Solo in presenza di disponibilità di posti e in subordine ai residenti verranno inseriti bambini non residenti;
- 2 - richieste di frequenza a tempo pieno prolungato o pieno;
- 3 - bambini con patologie e/o disabilità e/o segnalati dal Servizio Sociale;
- 4 - bambini appartenenti a nuclei familiari con genitore o altra persona del nucleo familiare con invalidità e necessità di assistenza dal genitore medesimo;
- 5 - bambini appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale e/o in tutela minori;
- 6 - bambini appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale;
- 7 - bambini appartenenti a nuclei familiari con l'unico genitore o entrambi i genitori lavoratori;
- 8 - bambini appartenenti ad un nucleo familiare con più di un figlio;
- 9 – anzianità in graduatoria e in attesa di inserimento.

L'Amministrazione Comunale con proprio atto procede alla definizione dei criteri di formazione della graduatoria di inserimento e ad approvare la graduatoria definitiva prima della pubblicazione.

Il Concessionario terrà aggiornato il Comune in merito ai bambini frequentanti divisi per mesi di età, tipo di frequenza e Comune di residenza e comunicherà tempestivamente eventuali variazioni di frequenza.

ARTICOLO 10 - RETTE E PAGAMENTO DELLA FREQUENZA DEL SERVIZIO

Ogni utente iscritto al servizio dovrà far fronte al pagamento di una retta di frequenza mensile comprensiva di pasto, merende, pannolini e materiale igienico-sanitario.

Le rette per i residenti sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto secondo fasce differenziate ISEE. Non sono previste rette di frequenza agevolate per i non residenti, che sono tenuti al pagamento del costo complessivo a bambino offerto dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario potrà occupare i posti disponibili non utilizzati dai residenti, mettendoli direttamente a disposizione di utenti esterni, per i quali non potranno essere applicate le rette dei residenti. L'inserimento dei non residenti in via residuale rispetto ai residenti avverrà senza alcun onere per l'Amministrazione.

Il servizio di riscossione dei pagamenti delle rette del servizio è a carico del Concessionario: le famiglie degli utenti pagano la retta di frequenza direttamente al Concessionario, secondo le rette stabilite ed approvate dall'Amministrazione Comunale e solo la differenza tra il costo della retta contrattuale offerta in sede di gara e la retta attribuita all'utenza è a carico del Comune (quota sociale).

Le rette sono diversificate a seconda della frequenza – tempo pieno prolungato (da 7.30 a 18.30) tempo pieno (da 7.30 a 16.30) e tempo part time (mattino con pranzo o pomeriggio - fino a 6 ore giornaliere) e dell'attestazione ISEE.

Il pagamento da parte dell'utenza avviene direttamente al Concessionario, che mensilmente fatturerà alle famiglie la retta mensile, salvo per le famiglie che aderiranno e saranno ammesse alla Misura Nidi Gratis Plus di Regione Lombardia alle quali sarà emessa fattura secondo le indicazioni e le modalità della Misura.

Per il primo mese di frequenza il costo da fatturare alle famiglie dovrà considerare il primo giorno di inserimento e sarà così calcolato: l'ammontare della retta mensile dovuta divisa per 20 giorni e moltiplicata per i giorni di frequenza del servizio.

Le rette a carico delle famiglie residenti, definite dalla Giunta Comunale, possono essere modificate nel corso di durata della concessione senza che nulla abbia a pretendere il Concessionario.

Il Concessionario fatturerà al Comune con cadenza mensile posticipata, riportando in fattura il Codice Univoco Unico che sarà indicato dal Comune, la quota parte data dalla differenza tra il costo complessivo a bambino come offerto in sede di gara e la retta applicata all'utente del servizio, come determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Mensilmente il Concessionario invierà all'Ufficio competente il prospetto delle quote per ciascun minore frequentante, comprese eventuali assenze per malattie o altro che rideterminano la retta effettivamente definita per la famiglia.

Nel costo a bambino offerto in sede di gara si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le forniture, la quota ammortamento degli investimenti messi in atto dal Concessionario per la fornitura di beni, i costi delle utenze (acqua, luce e gas) e ogni altro onere espresso e non espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Essendo tale costo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dal Concessionario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, gli eventuali contributi erogati dalla Regione Lombardia, o da qualsiasi altro Ente, per la gestione di asili nido (a titolo esemplificativo ex Circolare 4) spetteranno al Comune di Pregnana Milanese, a cui è in carico l'autorizzazione al funzionamento del servizio. Il Concessionario è tenuto a predisporre la documentazione e a collaborare con il settore Educativo Culturale del Comune per la redazione finale delle richieste da inoltrare per ottenere tali contributi.

Il Concessionario dovrà garantire il rimborso per gli utenti che a fine anno dovessero vantare un credito senza prosecuzione di servizio.

La fatturazione al Comune dovrà essere emessa in forma elettronica secondo la normativa vigente (art. 42 del D.L. 66/2014-Legge n. 89/2014), Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite SDI a seguito di emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del Concessionario, la fattura elettronica verrà rifiutata da parte del Comune, con indicazione delle motivazioni del rifiuto, al fine della regolarizzazione della stessa. Su eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo di controlli (conformità del servizio, trattamento retributivo dei dipendenti, controllo sul DURC, etc.) il Concessionario non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né rivendicare il risarcimento del danno o altra pretesa.

Ai fini della liquidazione del compenso, il Comune procederà ad acquisire D.U.R.C. e, in caso di accertate inottemperanze del Concessionario o del subappaltatore, a liquidare all'ente di competenza quanto eventualmente allo stesso dovuto dall'impresa, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D. Lgs. 36/2023. Similmente in caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti dei dipendenti del Concessionario o del subappaltatore, il Comune attiverà la procedura di cui all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'impresa.

Si raccomanda pertanto al Concessionario la massima e assoluta serietà nell'adempire tempestivamente ai propri obblighi contributivi e retributivi, in quanto nessuna eccezione potrà essere sollevata in merito circa il pagamento diretto del Comune ai soggetti terzi a valere sulle somme dovute a saldo al Concessionario.

Il pagamento delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali attestata e confermata dal Responsabile del Procedimento, previo esito positivo del controllo sul DURC ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della regolare fattura elettronica.

Eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere invocati come motivo valido per l'interruzione del servizio e/o per la risoluzione del contratto da parte del Concessionario.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del Concessionario, il pagamento sarà oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Su eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo di controlli (conformità del servizio, trattamento retributivo dei dipendenti, controllo sul DURC, etc.) il Concessionario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione Comunale, né rivendicare il risarcimento del danno o altra pretesa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. nei confronti di personale dipendente del Concessionario e/o del subappaltatore la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al RUP, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il Concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

Il Concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 136/2010, la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 189 c. 1 lett. a) e art. 60 c. 2 bis del D.lgs. 36/2023, come modificato con D. Lgs. 209 del 31.12.2024, è prevista la revisione delle rette relative ai diversi tipi di frequenza dei minori con le modalità di seguito precisate.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui sopra, si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO [88] indicatore ISTAT [889] servizio di assistenza socio educativa e di cura di minori in struttura diurna che incide oltre l'80% sul servizio.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta dopo un anno dall'aggiudicazione della concessione e applicata con cadenza annuale, previa richiesta scritta del concessionario, debitamente motivata, da presentare al Comune al verificarsi delle condizioni determinanti una variazione del costo del servizio e comunque entro e non oltre il 31 maggio. Il ricalcolo sarà applicato esclusivamente alle prestazioni da eseguire a far data dal successivo mese di settembre con il nuovo anno educativo.

Il Comune riconoscerà gli incrementi ISTAT maturati a favore del Concessionario in unica soluzione, previa necessaria e accurata istruttoria per la determinazione degli importi di incremento, con il pagamento del corrispettivo a carico del Comune relativo al mese di dicembre dell'anno di riferimento della richiesta.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione concedente.

ARTICOLO 13 - GESTIONE CORRISPETTIVI/INSOLUTI – RECUPERO CREDITI

Il Concessionario ha in carico la gestione dei corrispettivi, insoluti e situazioni debitorie.

La gestione delle comunicazioni con i genitori avviene da parte del Concessionario mediante più canali operanti contemporaneamente (cartaceo, web, ecc.). Il Concessionario deve inviare agli utenti morosi le comunicazioni di richiamo al pagamento mediante contatti acquisiti in fase di iscrizione.

Gestioni solleciti e insoluti

Per quanto riguarda eventuali utenti insolventi o morosi, si precisa che il Concessionario dovrà procedere con richieste di sollecito tempestive, periodiche, automatizzate, fino all'integrale recupero delle somme, anche mediante l'utilizzo delle funzionalità di recupero crediti e di invio solleciti via mail, anche mediante comunicazioni massive, secondo il progetto presentato in fase di gara. Qualora il Concessionario intendesse utilizzare anche la modalità di invio mediante SMS, si comunica i costi aggiuntivi rimangono a carico del concessionario.

Il rischio operativo legato al recupero degli insoluti rimane pertanto a esclusivo carico del concessionario.

Al fine di mitigare il rischio a proprio carico, il Concessionario ha facoltà di attivare una procedura organizzata di sollecito, da inserire nell'offerta tecnica.

In ogni caso, il Concessionario al fine di un efficace recupero degli insoluti deve effettuare almeno quanto segue:

- a) un primo sollecito immediato e informatizzato verso l'utenza inadempiente, al momento della verifica di un mancato pagamento della retta dovuta;
- b) una efficace attività di successivi solleciti, anche informatizzati, per con richieste di sollecito tempestive, periodiche, automatizzate, fino all'integrale recupero delle somme
- c) in caso di perdurante inadempienza, il concessionario dovrà effettuare un ulteriore tentativo di recupero del credito dopo 30 gg dalla data dell'ultimo sollecito mediante lettera raccomandata A/R, inviandola per conoscenza via PEC al Comune

In corso d'anno, il corrispettivo non riscosso rimarrà esclusivamente a carico del Concessionario, senza che il medesimo possa rivalersi nei confronti dell'Amministrazione.

Se alla fine dell'anno educativo rimangono ancora degli insoluti, il Concessionario, li tratterà in accordo con gli uffici di competenza per una risoluzione in via bonaria. In caso di impossibilità ad una risoluzione in via bonaria e persistendo il mancato pagamento del debito contratto da parte della famiglia, il Concessionario provvederà ad agire per vie legali.

In nessun caso il Concessionario è autorizzato a sospendere da servizio gli utenti morosi, salva successiva diversa indicazione che dovesse eventualmente provenire dal Comune.

TITOLO IV - RESPONSABILITA', ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMMITTENTE

ARTICOLO 14 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sin dall'inizio della concessione tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento del servizio di asilo nido, sono interamente a carico del Concessionario, salvo quanto espressamente indicato dal presente capitolato.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto previsto dal presente capitolato, dei locali e degli spazi ove il Concessionario svolge l'attività.

Sono a carico del Concessionario tutte le utenze della struttura necessarie al funzionamento del servizio (energia elettrica, gas, acqua, telefonia e internet) con intestazione diretta dei contratti con le aziende erogatrici dei servizi.

Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni derivanti alle persone fisiche e cose determinati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal Committente, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario medesimo è tenuto all'integrale risarcimento dei danni di cui sopra.

Conseguentemente il Concessionario esonera l'Amministrazione ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi pretesa, azione o molestia o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate.

ASSICURAZIONI

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione apposita assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall'attività educativa del nido oltre ai rischi possibili derivanti dai servizi ausiliari, in particolare quelli riferibili alla preparazione e somministrazione dei pasti a titolo esemplificativo: intossicazione, ingestione di cibi e/o vivande alterate, ingestione di allergeni da parte di soggetti allergici e per ogni altro danno conseguente la somministrazione del pasto.

Il contratto assicurativo dovrà includere la copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività specifiche del servizio completo, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto e/o incendio, e i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.

Dovranno essere assicurati i seguenti rischi:

- a) **R.C.T.** per responsabilità verso terzi relativa a tutte le attività previste dal servizio con un massimale minimo per sinistro e per anno educativo di €. 5.000.000,00= (cinque milioni di euro) con il limite di:
 - € 5.000.000,00 per ogni persona
 - € 2.500.000,00 per danni a cose o animali.

La polizza RCT dovrà prevedere un'ampia descrizione delle attività del Concessionario e, in ogni caso, essere espressamente stipulata con esclusivo riferimento all'oggetto del presente capitolato e del relativo Contratto e dovrà contemplare, nel novero dei terzi, gli utenti dei servizi oggetto della presente concessione, nonché il Comune di Pregnana Milanese

Tale polizza RCT dovrà contenere l'estensione per i danni che il Concessionario dovesse causare al patrimonio (beni mobili, attrezzature e immobili) del Comune di Pregnana Milanese.

A prescindere dai massimali assicurati, il Concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.

Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge. Il Committente è quindi esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è ricompreso o compensato con gli introiti derivanti dalla concessione.

- b) **R.C.O.** nei confronti dei dipendenti prestatori d'opera con un massimale adeguato alla retribuzione del personale. Beneficiari: utenti per R.C. e dipendenti per R.C.O.

c) Responsabilità per **eventuali danni agli stabili, agli impianti e alle attrezzature** che dovessero verificarsi a causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall'azienda all'interno delle strutture comunali con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00= (cinquecentomila euro).

Beneficiario: Comune.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario.

Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto e, successivamente, il Concessionario dovrà presentare copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio entro 15 giorni successivi alla scadenza della rata delle polizze medesime.

Rimane salva per il Comune la possibilità di far integrare e/o modificare i testi delle polizze, qualora non tutelanti quanto richiesto. Le polizze suddette dovranno sempre essere riferite all'intera durata della concessione.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di dichiarazione di stato di nuova emergenza sanitaria (es. Covid 19), il Concessionario deve adottare ogni iniziativa utile per fronteggiare lo stato di emergenza, in accordo con il Committente, al fine di rispettare la nuova regolamentazione. Se necessario, il Committente valuta secondo buona fede la sussistenza dei presupposti per l'approvazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 189 c. 1 lett. c) del Codice.

In particolare, in caso di emergenza o comunque in tutti i casi di cui all'art. 189 c. 1 lett. c) del Codice, il Committente e il Concessionario possono valutare e concordare, secondo buona fede, la modifica delle condizioni di esecuzione del contratto, al fine del rispetto della eventuale normativa sopravvenuta e del perseguimento del pubblico interesse a cui l'affidamento è preordinato.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto, comunque, al Concessionario a risarcimenti o indennizzi.

In caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario) che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno **cinque giorni lavorativi**.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Concessionario si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1997 e s.m.i. si obbliga a far rispettare ai propri operatori le disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attivazione della predetta legge. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, il Concessionario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione Comunale addetto a servizi analoghi.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

In relazione al presente servizio, il Committente si impegna a:

- fornire i locali, gli arredi e le attrezzature per l'espletamento del servizio, elencate nell'All. B1 salvo quanto previsto al Titolo IX art. 40 (per la fornitura di nuovi arredi e attrezzature, a carico del Concessionario);
- fornire l'acqua, l'energia elettrica, il gas metano e il riscaldamento dei terminali di consumo;
- effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture secondo quanto indicato all'Art. 2 Prestazioni richieste e al successivo Art. 37 Manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti;
- stabilire ed approvare le rette del nido;

- stabilire ed approvare dei criteri di formazione della graduatoria di inserimento e relativo atto di approvazione relativa al servizio di asilo nido;
- gestire gli adempimenti in ordine alle iscrizioni al servizio acquisite dall'ufficio comunale competente;
- corrispondere al Concessionario il pagamento dei servizi espletati – quota sociale -, come specificato al Titolo III art. 10;
- collaborare con il Concessionario all'intervento finalizzato alla pubblicizzazione e promozione del servizio sul territorio;
- rimborsare il Concessionario del contributo regionale relativo alle quote di rette non pagate dalle famiglie al Concessionario a seguito dell'ammissione alla Misura di Nidi Gratis Plus;
- svolgere attività di raccordo, integrazione e partecipazione alla programmazione delle attività, con particolare riferimento all'attività di coordinamento, per accertarne la conformità a quanto previsto dalla normativa e dal progetto presentato in sede di offerta del concessionario. Per tale attività l'Amministrazione potrà avvalersi di personale di propria fiducia e secondo le modalità che riterrà più opportune;
- valutare la possibilità di assegnazione ai minori con disabilità, residenti nel Comune di Pregnana, di un monte ore specifico per il supporto educativo, svolto da personale qualificato ad integrazione del personale del Concessionario.

TITOLO V - NORME RELATIVE AL PERSONALE

ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Committente nel presente Capitolato.

Il personale addetto ai servizi educativi, qualificato in possesso di specifici titoli di studio e preparazione professionale secondo la normativa vigente, e il personale ausiliario sarà a carico del Concessionario, che provvederà all'attribuzione delle qualifiche di tale personale e all'adempimento tutte le relative disposizioni di legge.

L'organico impiegato per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato sarà composto da personale dipendente del Concessionario, e deve essere quello dichiarato nell'apposito documento allegato in sede di gara, indicando specificamente numero di addetti, mansioni, livello e monte ore giornaliero e settimanale, orari di servizio e con specificata la ripartizione ore/tipo di attività svolta.

I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento di compiti propri dei singoli profili professionali sono quelli prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/2929 del 9 marzo 2020 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili Nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005, n. 20588".

Il piano del personale sarà **oggetto di valutazione** in sede di offerta.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato è richiesta la presenza del seguente personale specifico:

Personale direttivo

- Coordinatore dei servizi in possesso di laurea abilitante oppure diploma attinente a operatore socioeducativo e almeno 5 anni di servizio in attività analoga;
- Supervisore pedagogico in possesso di laurea magistrale e almeno 5 anni di servizio in attività analoga.

Il coordinamento dei servizi dovrà essere garantito per almeno di 15 ore settimanali, oltre le quali il coordinatore potrà svolgere l'attività di operatore socioeducativo.

Personale educativo

- Educatori/operatori socioeducativi in possesso di titolo di studio sotto specificato e deve avere svolto almeno 3 anni educativi di servizio nella qualifica posseduta e svolta attività nei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni, garantendo il rapporto educatore-bambini nell'arco della giornata previsto dalla normativa vigente in materia dei predetti servizi educativi.

Titoli di studio possibili richiesti per la figura di educatore:

- laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia;

- laurea in Scienze dell'educazione e della formazione con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- laurea in Scienze pedagogiche con l'integrazione di un corso di specializzazione (60 CFU totali);
- laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;

Personale ausiliario

- Addetti ai servizi che garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, l'aiuto per il servizio di ristorazione e collaborano con il personale educativo per il buon andamento dei Servizi. Tale personale deve essere presente sul servizio per l'intera durata di apertura del medesimo.

Altro personale

- Cuoco o addetto alla preparazione dei pasti con titolo di studio adeguato oppure esperienza nel medesimo ruolo di almeno 5 anni;
- Presso la struttura il Concessionario deve prevedere un congruo numero di figure professionali tali da garantire un'impeccabile organizzazione del servizio nonché tempi di presenza adeguati. In fase esecutiva il Concessionario deve attenersi al progetto tecnico presentato in sede di gara.

Ai sensi del D. Lgs. 65/2017 continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle norme di Regione Lombardia, ove non corrispondenti a quelli sopra indicati, conseguiti entro la data di entrata in vigore del citato decreto.

Rimangono validi ai fini dell'esercizio del ruolo di operatore socioeducativo nei Servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia) i titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano, come elencati nell'Allegato A alla D.G.R. 6443/2022, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/22

All'inizio dell'attività il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale operante con specificata la relativa qualifica e monte ore lavorativo. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere, tempestivamente, comunicato all'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà garantire l'impiego per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale **educativo e di coordinamento** al fine di garantire una continuità nel servizio, consentendo un **turnover contenuto e limitato a cause di forza maggiore motivate**. Piano di contenimento del turn over sarà **oggetto di valutazione** in sede di gara.

La/il cuoca/o e il personale ausiliario sono operatori con specifica preparazione professionale che garantiscono l'assolvimento delle funzioni di preparazione e somministrazione pasti, pulizia e di sanificazione generale degli ambienti.

Lo standard di personale impiegato non dovrà essere inferiore ai valori espressamente indicati nella normativa regionale di riferimento e nei requisiti di accreditamento del Piano Sociale di Zona. Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale secondo ogni eventuale modifica nella normativa.

Il Concessionario deve osservare l'applicazione del CCNL di categoria per il personale impiegato nell'erogazione del servizio, nonché garantire i contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge; è tenuto, inoltre, ad assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché possa essere garantita la continuità e la qualità del servizio.

E' richiesto che **nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara** sia inserito lo schema organizzativo del personale in cui si evidenzia **il numero del personale, la qualifica, le ore impiegate e l'organizzazione dei servizi**.

Il Concessionario può coinvolgere nei servizi anche le seguenti figure operative:

- ausiliari dedicati all'asilo Nido, che devono garantire la permanenza all'interno degli spazi autorizzati dell'asilo Nido;
- persone in stage/tirocinio formativo curriculare o extracurriculare, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali;
- volontari secondo quanto disposto dalla DGR X/7633 del 28/12/2017, in possesso dei titoli di studio previsti dagli standard di esercizio.

Il personale volontario deve essere iscritto come volontario in un ente del terzo settore, essere volontario di servizio civile universale o della leva civica, firmare o registrare giornalmente la propria presenza in un registro specifico tenuto dal Concessionario.

Il Concessionario deve presentare i progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione Comunale. Gli stessi possono affiancare ma non possono sostituire in alcun modo gli operatori.

L'impresa concessionaria è tenuta a presentare al Committente, all'inizio di ogni anno educativo e comunque entro e non oltre il 15 ottobre, il Progetto Organizzativo del personale impiegato presso la struttura, consistente nei nominativi del personale e corredato dalle qualifiche e degli orari di servizio.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il rigoroso rispetto dell'art. 2 e del D. Lgs. 39 del 4/3/2014, con riferimento a tutto il personale a diretto contatto con i minori, con obbligo di comunicazione periodica (all'inizio del contratto e ogni sei mesi) al Comune dell'avvenuto adempimento, con espressa indicazione dell'acquisizione del casellario giudiziale dei propri dipendenti e incaricati e dell'inesistenza a carico degli stessi di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché l'inesistenza a carico degli stessi dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il mancato adempimento è sanzionato con **le penali previste nel presente capitolato**.

ARTICOLO 19 – REINTEGRO PERSONALE MANCANTE

In caso di assenza del personale in servizio sussiste l'obbligo per il Concessionario del relativo reintegro. In caso di assenza improvvisa è ammesso che il monte ore della persona assente sia ridistribuito tra il personale presente.

A partire **dal secondo giorno di assenza** deve essere prevista la sostituzione del personale assente con altro personale avente pari qualifica e capacità professionale, affinché possa essere garantita la continuità e la qualità del servizio.

In caso di assenza del personale direttivo, deve essere fornito il nominativo di figure di riferimento sostitutive.

Nel caso di variazione definitiva del personale, i nominativi e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicati al Responsabile del Settore Educativo Culturale per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione l'Impresa concessionaria non può procedere ad alcuna variazione.

ARTICOLO 20 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si ritiene fondamentale per una buona organizzazione del servizio effettuare un'adeguata e sistematica formazione del personale impiegato sia per quanto riguarda il personale educativo, che ausiliario e di cucina. Tutto il personale addetto al servizio dovrà perciò essere adeguatamente formato ed istruito per quanto di competenza educativa, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

Nello specifico, il Concessionario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo rendere il proprio personale preparato nella conoscenza e applicazione delle normative specifiche del servizio, delle normative igienico sanitarie vigenti, secondo le modalità previste dalla legge, e allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente.

In materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, il Concessionario dovrà recepire quanto stabilito nelle Delibere di Regione Lombardia n. 4499/2025 e n. 4515/2025.

A tali corsi potrà partecipare anche il Committente attraverso propri incaricati; a tale scopo il Concessionario deve informare previamente il Committente circa il giorno e il luogo dove si terranno i corsi.

Il Concessionario è perciò tenuto a presentare all'inizio di ogni anno educativo, entro il mese di ottobre, all'Amministrazione Comunale un piano annuale specifico riguardante le iniziative di formazione da attivare nei confronti del proprio personale.

I corsi di aggiornamento e formazione dovranno essere regolarmente retribuiti.

Gli attestati dei corsi tenuti, firmati dal personale partecipante, che devono riportare esplicitamente in forma sintetica i temi affrontati, e i risultati delle valutazioni devono essere conservati, in copia conforme all'originale, presso i locali del nido.

Il piano di programmazione formativa deve corrispondere, sulla base dei criteri regionali di accreditamento (D.G.R. 27.11.2023 n. 1428 All. A), ad un minimo di 20 ore annue per il personale/operatori educativi e di minimo 40 ore annue per il coordinatore del servizio.

Per il personale di cucina e il personale ausiliario:

Il Concessionario si impegna a formare ed aggiornare tale personale sugli argomenti previsti dalla normativa e, a seconda delle mansioni svolte per un minimo di n. 5 ore annue.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti argomenti specifici: per gli addetti alla sala mensa e alla cucina: la porzionatura dei pasti e l'uso di appropriati utensili quali mestoli, palette o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire per garantire la porzione idonea con una sola presa e anche per prevenire gli sprechi alimentari; per gli addetti alla cucina: le tecniche di cottura per conservare i parametri originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici, le procedure per la minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e nella conservazione dei pasti e per lo scongelamento

Al termine di ogni ciclo di formazione il Concessionario dovrà effettuare un test di valutazione dell'efficacia della formazione.

I temi trattati durante tali corsi, in relazione al ruolo dei discenti (personale operativo, personale direttivo, cuoca e ausiliarie) devono comprendere al minimo e a solo titolo esemplificativo i seguenti argomenti:

- l'organizzazione e le specificità del servizio;
- il capitolato d'oneri della presente concessione;
- oneri e obblighi di ciascuna figura professionale impiegata nella presente concessione;
- il comportamento igienico del personale durante il lavoro (buone prassi igieniche);
- pulizia e disinfezione, ordinaria e straordinaria (ad es. in caso di epidemie);
- l'autocontrollo dell'igiene degli alimenti nella ristorazione;
- la produzione e la somministrazione delle diete speciali;
- la gestione delle non conformità e delle situazioni di emergenza.

L'intera attività formativa (monte ore annuale, programmi formativi, tempistica) sarà oggetto di **valutazione in sede di gara**.

ARTICOLO 21 - RAPPORTO DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario si obbliga ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro siglato dalle rappresentanze sindacali e datoriali maggiormente rappresentative per il settore di riferimento (Codice Ateco: 88.91.00, CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica). In particolare, ai sensi dell'all. I.01 al D.lgs. 36/2023, come inserito con D. Lgs. 209/2024, si individua il seguente CCNL maggiormente rappresentativo indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Contratto delle Cooperative Sociali (T151); le tabelle - relative alle retribuzioni - utilizzate sono quelle previste dal Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Altri CCNL di riferimento sono quelli del comparto pubblico Istruzione e Ricerca oppure delle Funzioni Locali.

In caso di Cooperativa Sociale il personale dovrà essere inquadrato almeno ai seguenti livelli:

- Personale educativo con funzione di coordinamento liv. D3/E1 con almeno 5 anni di esperienza in attività analoga.
- Supervisore pedagogico liv. D3/E1 con almeno 5 anni di esperienza in attività analoga;
- Educatrici senza titolo o con titolo liv. D1 o D2;
- Educatori professionali socio-pedagogici con qualifica da 60 CFU liv. D2;
- Personale ausiliario liv. A1/A2/B1;
- Cuoca liv. C1;

Il Concessionario può applicare il CCNL che ritiene adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché garantisca le medesime tutele economiche e normative del contratto indicato.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario la documentazione necessaria, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto di settore e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, contributiva e assicurativa. In nessun caso il Committente potrà essere chiamato a sostituire o a rispondere in solido di eventuali inadempienze da parte del concessionario rispetto a detti obblighi.

Il Concessionario è tenuto in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto previsto nel presente articolo, in particolare è tenuto a esibire, a semplice richiesta del RUP o suo delegato, i cedolini paga e ogni altra documentazione fiscale richiesta relativa al personale impiegato nel servizio, al fine di rispettare l'applicazione del CCNL indicato o, in caso di CCNL diverso, l'equivalenza delle tutele.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, il nuovo aggiudicatario è tenuto al rispetto delle previsioni in materia di cambio di gestione previste dagli articoli 224-233 del CCNL per dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, asili nido e servizi alla prima infanzia.

L'elenco del personale uscente è indicato nell'Allegato "Elenco del personale uscente", predisposto dal Concessionario uscente e allegato alla documentazione di gara ai fini conoscitivi per la presentazione del piano di assorbimento in fase di gara.

Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'all.II.3 al D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209 del 31.12.2024, il Concessionario, che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, fino a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In tal caso, il Concessionario è, altresì, tenuto a consegnare, nel medesimo termine di cui sopra, al Comune, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Il mancato adempimento è sanzionato con le penali previste al Tit. X art. 49 del presente capitolato.

ARTICOLO 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegati nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, il Committente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Gli eventuali pagamenti così effettuati dal Committente hanno effetto liberatorio nei confronti del Concessionario come provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP, e sottoscritte dai percettori.

Nel caso in cui il Concessionario contesti la posizione debitoria verso gli aventi causa, il RUP si riserva di interessare la Direzione del Lavoro competente per territorio, per i necessari accertamenti, trattenendo contestualmente l'importo contestato, al fine di provvedere all'eventuale pagamento diretto.

Su richiesta del RUP, il Concessionario è tenuto a esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Il Comune può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

ARTICOLO 23 - SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO E RISPETTO D. LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'Amministrazione Comunale allega al presente capitolato lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Documento E – D.U.V.R.I.).

Il Concessionario si impegna a sottoscriverlo, all'atto dell'aggiudicazione e redatto nella forma definitiva, ed a porre in essere le prescrizioni ivi previste a proprio carico.

Il Concessionario si impegna inoltre a coordinarsi con l'Amministrazione Comunale per le opportune modifiche al documento in caso di necessità.

Sono a carico del Concessionario gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore del Committente.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e concessi e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere a predisporre il proprio Piano operativo di sicurezza, relativo a rischi specifici della propria attività, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Inoltre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla:

- consegna della dichiarazione di avere svolto l'attività di valutazione dei rischi;

- presentazione di eventuali proposte integrative del Documento Valutazione dei Rischi Standard/DUVRI;
- consegna del proprio Piano operativo di sicurezza e del Piano di evacuazione.

Dovrà altresì garantire il rispetto della normativa in materia di rintracciabilità delle sostanze alimentari impiegate nelle formulazione delle diverse preparazioni gastronomiche, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 2019/1381.

Il Concessionario dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra esposto.

TITOLO VI – SERVIZIO DI REFEZIONE E SERVIZIO PULIZIA.

ARTICOLO 24 – NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SCIA

La sicurezza alimentare è legata alla componente fondamentale denominata FOOD SAFETY: mirata a garantire la sicurezza e la salubrità igienico-microbiologica in tutta la filiera ristorativa.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle normative in materia di igiene e dovrà provvedere alla stesura di un Piano di Autocontrollo dell'igiene, specifico per l'attività di cucina, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 193/2007 e dal Reg. UE 2021/382.

Dovrà altresì garantire il rispetto della normativa in materia di rintracciabilità delle sostanze alimentari impiegate nelle formulazione delle diverse preparazioni gastronomiche, secondo quanto stabilito dai Regolamenti CE 178/2002 – 1381/2019.

Il Concessionario dovrà presentare al competente sportello unico territoriale la documentazione di inizio attività (SCIA), corredata di relativa relazione tecnica, contenente le caratteristiche degli ambienti e delle attrezzature presenti presso ogni struttura operativa e completata dalla valutazione del rischio igienico.

Il Concessionario dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra esposto.

ARTICOLO 25 – SERVIZIO DI REFEZIONE

L'asilo nido dispone di una cucina interna, dove vengono preparati tutti i pasti dei minori frequentanti il servizio.

I pasti rappresentano un momento educativo fondamentale e vengono preparati internamente al nido e secondo le indicazioni delle linee guida di Regione Lombardia – ATS Città Metropolitana "La pappa al nido".

I pasti dei bambini nella giornata sono:

- merenda mattutina;
- pranzo;
- merenda pomeridiana;
- occasionalmente colazioni al nido.

Il menù predisposto, contenente le grammature e la frequenza di assunzione dei vari alimenti, deve essere esposto al nido per opportuna e completa informazione di tutte le famiglie.

In caso di allergie e/o intolleranze alimentari il genitore deve consegnare al nido la certificazione allergologica e/o gli esiti dei test allergologici con la prescrizione degli alimenti che il bambino non può mangiare.

In caso di diete particolari per motivi religiosi e/o ideologici il genitore è tenuto a presentare un'autocertificazione indicante gli alimenti che devono essere esclusi dalla dieta del bambino.

In caso di richiesta di dieta in bianco verrà somministrato al bambino il pasto secondo il menù approvato dall'ATS, per un massimo di 3 giorni continuativi.

Relativamente alla cucina interna e alla preparazione dei pasti il Concessionario deve disporre, per tutta la durata della concessione, di un piano di emergenza compreso un menù alternativo al previsto in caso di problemi alla cucina e/o agli elettrodomestici utilizzati per la preparazione dei piatti programmati nella giornata o più giornate.

Rispetto al numero dei pasti giornalieri da produrre e somministrare l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione, legato alla effettiva presenza dei minori che ne usufruiscono, non influenza il costo a bambino offerto in sede di aggiudicazione, né a riequilibrio del PEF, rientrando il rischio di domanda nell'alea di rischio assunta dal concessionario.

ARTICOLO 26 - MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di preparazione e somministrazione pasti sarà articolato come segue:

- preparazione dei pasti nella cucina interna sita al piano seminterrato della struttura;
- attraverso il montacarichi che parte dalla cucina e arriva direttamente nel locale refettorio, vengono portati i pasti preparati per la somministrazione ai bambini;
- il servizio dei pasti avviene al tavolo presso il refettorio da parte del personale del Concessionario.

Il personale ausiliario dovrà provvedere alla conclusione del momento del pasto allo sbarazzo dei piatti e dei tavoli, alla sanificazione dei tavoli al termine del servizio e alla pulizia finale degli ambienti. Il Concessionario procederà inoltre alla fase di lavaggio di teglie, stoviglie, posate e quant'altro utilizzato per il servizio.

Il personale ausiliario con la cuoca si occuperanno di preparare e somministrare le merende previste per il mattino e il pomeriggio.

E' richiesto al Concessionario di fornire per ogni utente del servizio lo stovigliame necessario al consumo del pasto, compresi bicchieri, tovagliette e tovaglioli.

In alternativa, solo per emergenze, sarà richiesta la fornitura di parte o tutto il materiale a perdere (piatti, posate e bicchieri e altro materiale) a insindacabile richiesta del Committente, senza aggravio di costo.

E' richiesto il posizionamento su ciascun tavolo del refettorio di caraffe con il coperchio, da 1 litro per distribuire l'acqua di rete. La distribuzione di acqua minerale naturale in bottiglia da 500 ml è prevista solo in casi di emergenza (analisi dell'acqua non conformi, guasti, ...).

ARTICOLO 27 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE DERRATE ALIMENTARI

Al fine di adeguare il servizio alle esigenze igieniche e dietetiche, il Concessionario è tenuto ad osservare che gli alimenti rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia, le quali si intendono tutte richiamate. Sarà oggetto di **valutazione in sede di gara** l'utilizzo di derrate alimentari ottemperino alle caratteristiche previste dai "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di refezione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal DM n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020. Infine, il Concessionario ha facoltà di proporre e fornire derrate migliorative da offrire in fase di gara.

Il Concessionario deve fornire tutte le derrate alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti (comprese le diete speciali), esibendo a richiesta gli originali delle bolle di consegna che dovranno riportare solo le merci destinate alla preparazione dei pasti dell'asilo nido; raccogliere e conservare (in formato cartaceo o su supporto informatico) presso la struttura le schede tecniche delle derrate in uso, compresi i prodotti impiegati per la formulazione delle diete speciali ed i materiali di consumo.

Inoltre, le caratteristiche dei prodotti alimentari da utilizzare durante lo svolgimento del servizio per la preparazione dei pasti dovranno rispondere alle seguenti norme di carattere generale:

- avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- riportare una corretta etichettatura facilmente leggibile secondo quanto previsto dalla normativa generale e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
- possedere imballaggi integri, asciutti ed idonei senza alcun segno di deterioramento;
- per prodotti surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale;
- non è ammesso l'impiego di prodotti precucinati o precotti, salvo esplicite motivate deroghe concordate con il Comune;
- non è ammesso l'utilizzo di prodotti di IV e V gamma;
- non è ammesso l'utilizzo di prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- è ammesso l'uso di vegetali surgelati limitatamente ai prodotti espressamente concessi dal DM n.65 del 10 marzo 2020 (piselli, fagiolini, spinaci, bietta). Tutte le altre referenze ortofrutticole impiegate dovranno essere fresche e fornite secondo stagionalità.
- il Concessionario è tenuto a presentare all'inizio del servizio e quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, le eventuali certificazioni relative ai diversi prodotti utilizzati che ne attestino inoltre la rintracciabilità;
- dovrà essere sempre disponibile la scheda tecnica di prodotto di tutte le materie prime utilizzate.

Sarà oggetto di **valutazione in sede di gara** l'inserimento nei menù stagionali di alimenti bio, igp, dop, del commercio equo e solidale e a chilometro 0

ARTICOLO 28 - MENU' E DIETE SPECIALI

Il Concessionario è tenuto ad elaborare ogni menù nel rispetto dei LARN (livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti nazionali) per le fasce di età a cui è rivolto. A tale scopo deve essere effettuata un'analisi quantitativa dei parametri nutrizionali del pranzo e di ciascuna ricetta proposta: calorie, lipidi, proteine, carboidrati.

Il menù deve prevedere:

- proposte settimanali con frequenze differenziate per i diversi alimenti proteici: pesce, carni bianche e rosse, formaggi, uova e legumi;
- un numero di porzioni di frutta fresca e verdura ottimale per ogni pasto;
- alternanza di primi piatti asciutti e minestre preparati con differenti cereali (frumento, riso, orzo, farro e mais) anche integrali;
- pane ad ogni pasto preparato anche con farine biologiche, integrali o multi-cereali.
- utilizzo di alimenti legati alla stagione e a percorsi di educazione al gusto;
- alternanza di menù stagionali, ciascuno articolato su 4 settimane (almeno due menù stagionali: "Inverno", che inizia indicativamente verso la metà di novembre, "Estate", che inizia da metà aprile circa);
- introduzione di ricette ad elevata appetibilità e gradimento per la fascia di età considerata;

I menù giornalieri devono essere articolati in:

- un primo piatto;
- un secondo piatto;
- piatto unico in alternanza al primo e al secondo piatto;
- un contorno;
- frutta fresca o dessert;
- pane;
- 2 merende a metà mattina e nel pomeriggio

Diete speciali

Le diete speciali si rendono necessarie per i casi di seguito elencati:

- **Diete sanitarie:** necessarie per condizioni cliniche specifiche come allergie (glutine, lattosio, frutta a guscio, ecc.), celiachia, diabete o favismo. Richiedono una prescrizione medica giustificata.
- **Diete etico-religiose:** richieste per ragioni culturali, religiose o etiche, come diete vegetariane o l'esclusione di specifici alimenti (es. carne suina). Possono essere richieste tramite autocertificazione.
- **Diete leggere temporanee:** usate per periodi limitati, come dopo un intervento chirurgico, che possono includere diete liquide, semiliquide o a basso residuo.

Il Concessionario deve avvalersi del professionista esperto (nutrizionista, dietista) per l'elaborazione delle Diete speciali al fine di sviluppare diete in accordo con le richieste mediche pervenute, con i criteri di sottrazione e sostituzione degli alimenti/ingredienti non ammessi, con le procedure interne e secondo i criteri di sicurezza richiesti dal servizio stesso e come di seguito specificato:

- **Identificazione:** il pasto deve essere chiaramente identificato con il nome dell'interessato e consegnato in contenitori monoporzione separati dal pasto comune.
- **Prima distribuzione:** si raccomanda di servire prima il pasto speciale, partendo dagli utenti che ne hanno necessità.
- **Verifica:** personale addetto alla distribuzione ed educatori devono verificare la corrispondenza tra il pasto, il nome dell'interessato e quanto previsto dalla dieta.
- **Formazione del personale:** il personale deve essere adeguatamente formato per evitare scambi di alimenti o altri errori.

ARTICOLO 29 - FORNITURA DI STOVIGLIE, BICCHIERI, POSATE, VASSOI, BROCCHE E MATERIALE A PERDERE

Il Concessionario è tenuto a fornire, e ad integrare quando necessario, stoviglie, bicchieri, posate (in acciaio inox per la cucina – in melamina e/o acciaio inox per i bambini secondo le età), brocche, vassoi, nonché pentolame ed altre attrezzature in sostituzione di quelle rovinate o consunte per usura o mancanti. Il

reintegro delle attrezzature dovrà avvenire **entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della segnalazione.**

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti in “carta-tessuto”, che comprende tovaglioli, fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, assorbimento di liquidi e/o pulitura di superfici – oggetto di **valutazione dell’offerta** in sede di gara l’utilizzo di prodotti che rispettino i criteri ecologici dei CAM vigenti.

Il caso di necessità (esempio: rottura lavastoviglie) il Concessionario è tenuto a fornire il materiale monouso (piatti e bicchieri) biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 e 14995.

ARTICOLO 30 - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di pulizia, disinfezione, sanificazione ordinaria e straordinaria di tutti i locali della struttura adibita ad Asilo Nido e delle aree di sua pertinenza, nonché degli arredi e delle attrezzature. È altresì a carico del Concessionario la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici (sapone, carta, ecc.).

I prodotti, il materiale e le attrezzature di sanificazione e pulizia devono essere conservati in apposito locale o in armadi chiusi. Il Concessionario dovrà conservare le schede tecniche dei prodotti al fine di fronteggiare casi di allergia, ingestione accidentale o eventuali altri incidenti che potrebbero nuocere alla salute dei bambini.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere allo smaltimento e conferimento dei rifiuti, in osservanza alle disposizioni comunali vigenti.

Resta ferma l’ottemperanza di disposizioni nazionali e/o regionali in tema di sanificazione correlati a situazioni emergenziali o epidemiologiche.

ARTICOLO 31 – FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER LA SANIFICAZIONE

Sarà inoltre a carico del Concessionaria l’acquisto dei prodotti di Sanificazione e di tutti gli utensili e i materiali di pulizia che dovranno essere differenziati in base alle superfici da trattare (codice colore).

I prodotti detergenti impiegati dovranno essere conformi alla normativa vigente (Reg CE 648/2004 e D.P.R. 21 del 6/2/2009), dovranno riportare l’etichetta di qualità ecologica “Ecolabel” o equivalenti, conformi alla Norma UNI EN ISO 14024.

I prodotti disinfettanti dovranno essere conformi al D. Lgs 174/2000 sui biocidi e al D.P.R 392/1998 relativo ai presidi medico chirurgici.

Il Concessionario deve produrre all’Amministrazione Comunale le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti di pulizia che intende utilizzare. Tutti i prodotti devono essere conservati nei loro contenitori, ben chiusi e puliti, e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. I prodotti impiegati dovranno essere conformi alle norme in vigore e non dovranno arrecare danno alle persone, infissi, arredi, rivestimenti, pavimentazioni, ecc.

I panni di qualunque tipo (spugna, ecc.) utilizzati per le pulizie di attrezzature, arredi e gli utensili devono essere lavati e sostituiti frequentemente e riposti in idonea allocazione. Non devono essere utilizzati panni, nidi abrasivi (paglietta in genere), né in acciaio né in altro materiale metallico, che possa rilasciare componenti (filamenti, fibre, ecc.).

La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza. Non sono accettati contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvvitamento dopo l’impiego.

TITOLO VII – CONTROLLI DI CONFORMITA’

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio nel suo complesso le autorità competenti, il Committente e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito. L’Impresa dovrà garantire l’accesso a tutti i soggetti autorizzati all’espletamento dei controlli in questione.

ARTICOLO 32 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il controllo sull'andamento del servizio è di competenza del Responsabile del Settore Educativo Culturale del Comune o di un suo delegato, che dovrà accertare l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione delle famiglie anche mediante la predisposizione di appositi questionari valutativi.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e degli obblighi contrattuali, su richiesta da parte dell'ufficio competente.

La suddetta attività di controllo potrà essere "documentale" o svolgersi "in situ".

Le **verifiche documentali** si svolgono a campione sulla documentazione relativa al servizio pertinente, quale, ad esempio i documenti che attestano le presenze dei minori, del personale in modo da poter verificare il rispetto del rapporto bambini-educatori durante i diversi momenti della giornata. I controlli potranno effettuarsi sulle fatture di alimenti acquistati e consegnati, beni e materiali diversi acquistati funzionali alla conduzione dei servizi. Tutta la documentazione relativa a minori, personale, servizi di refezione e pulizia deve essere conservata secondo le modalità indicate nel progetto tecnico di gestione e organizzazione presentato in sede di offerta, anche ai fini dei predetti controlli.

Le **verifiche in situ** sono eseguite da personale appositamente indicato dal Committente, senza preavviso e negli orari utili e nei locali rilevanti per la verifica della conformità di tutte le clausole previste nel contratto. Nel caso in cui il Coordinatore o altro referente del servizio non fosse presente per il contraddittorio, il Committente effettuerà ugualmente i controlli e l'Impresa non potrà contestare le risultanze di detti controlli. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze del Concessionario. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dal Committente.

Eventuali contestazioni rispetto a quanto rilevato, in caso di non conformità a quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto tecnico, verranno presentate per iscritto al Concessionario che potrà a sua volta presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.

Se entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il Concessionario non fornirà nessuna controprova probante, e non porrà rimedio alle violazioni riscontrate, l'Amministrazione Comunale applicherà le penalità previste dal presente capitolato – Titolo X art. 49

ARTICOLO 33 – CONTENUTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL COMMITTENTE

Il Committente potrà espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati e si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, senza preavviso, di effettuare, mediante personale tecnico incaricato, di procedere a verificare a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto segue:

- corrispondenza alle norme stabilite nel presente capitolato;
 - il buon uso dei locali, attrezzature, arredi e quant'altro di proprietà del Comune.
- Inoltre, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare apposite verifiche in merito a:
- programma di gestione presentato nel progetto;
 - personale impiegato e requisiti necessari di cui deve essere in possesso;
 - l'igiene della struttura (ambienti dedicati ai minori, cucina, servizi igienici, locali del personale ecc.);
 - corretta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo quanto stabilito nel presente Capitolato;
 - realizzazione di tutte le attività e interventi, investimenti compresi, proposti nel progetto tecnico presentato in sede di gara;
 - la qualità delle derrate alimentari;
 - il piano di autocontrollo igienico, la gestione della sicurezza alimentare e della qualità, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - le modalità ed efficacia delle attività di sanificazione e disinfestazione.

Eventuali possibili controlli analitici sugli alimenti si effettueranno, qualora ritenuti necessari, mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti. Le quantità prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie e, comunque, rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.

I campioni saranno riposti in sacchetti sterili di cui uno rimarrà a disposizione del Concessionario. Su ogni sacchetto saranno indicati giorno e ora del prelievo, denominazione del prodotto. Nulla potrà essere richiesto al Committente per le quantità di campioni prelevati.

TITOLO VIII - IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE E LORO MANUTENZIONE

ARTICOLO 34 – BENI MOBILI E IMMOBILI CONCESSI IN USO

Il Committente mette a disposizione del Concessionario l'immobile di via IV Novembre 52/54 articolato in un piano terra, piano sopralzato, piano seminterrato, area coperta esterna e l'area esterna del giardino, complete di arredi ed attrezzature per tutte le sale finalizzate alle diverse attività, compresi, gli spazi esterni, la cucina e i locali di pertinenza – si allega al Capitolato la planimetria dell'immobile. In fase di avvio del servizio, il RUP e il Concessionario procederanno alla consegna del servizio con un **verbale di presa in consegna** redatto in contraddittorio. Durante tale sopralluogo congiunto, verrà redatto un inventario degli arredi e attrezzature, nello stato di fatto in cui si trovano al momento del sopralluogo. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali e costituirà l'inventario di inizio servizio.

A seguito della presa in consegna di arredi e attrezzature, ricade nella responsabilità del Concessionario ogni onere relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, a eventuali sostituzioni di arredi e attrezzature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Le relative spese saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Entro tre mesi dall'inizio attività di cui al presente capitolato è richiesta l'imbiancatura di tutti gli spazi interni alla struttura. L'imbiancatura rientra tra le manutenzioni ordinarie a carico del concessionario e dovrà essere effettuata ogni tre (3) anni, salvo tempi più brevi per salvaguardia dell'igiene e decoro degli ambienti.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario s'impegna a garantire quanto segue:

- uso corretto e diligente con pulizia accurata degli arredi, delle attrezzature, degli impianti costituenti il complesso delle dotazioni da utilizzarsi;
- elaborare entro il mese di ottobre di ogni anno educativo un piano di manutenzione preventiva di tutti gli arredi e delle attrezzature presenti, al fine di garantirne la funzionalità, la sicurezza per tutti gli utenti, il personale e soggetti terzi che accederanno in forma e modalità diverse alla struttura;
- conservare in buono stato i libretti di funzionamento delle attrezzature della cucina comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione, nonché il certificato di conformità delle attrezzature

Le strutture affidate dal Committente al Concessionario devono essere da questa utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa autorizzazione.

Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, neppure in via temporanea, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario dei locali concessi o di parte di essi, senza il preventivo assenso del Committente.

All'interno dei locali e degli spazi oggetto della concessione il Concessionario non potrà per alcun motivo utilizzare o concedere a terzi spazi a uso pubblicitario; l'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e il Committente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature presenti; s'impegna all'uso corretto e diligente, con pulizia accurata di arredi ed attrezzature costituenti il complesso delle dotazioni da utilizzare per la gestione dei servizi.

Alla fine del periodo di concessione, il Concessionario dovrà restituire l'immobile, gli arredi e le altre attrezzature perfettamente funzionanti; verrà redatto un verbale di riconsegna in cui il Concessionario risponderà del corretto uso e del buono stato conservativo dei locali, arredi, impianti ed attrezzature, provvedendo con costi a proprio carico, ove necessario, all'acquisto di attrezzature integrative e/o sostitutive.

ARTICOLO 35 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi delle attrezzature è a carico del Concessionario per l'intera gestione del servizio, la quale dovrà garantirne il buon funzionamento, l'efficienza e il buono stato di manutenzione.

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento dell'efficienza funzionale di arredi e attrezzature, che sono parte integrante degli spazi dedicati alle attività socioeducative, degli spazi all'aperto, della cucina e di tutti i locali di pertinenza.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono pregiudicare, se non eseguiti tempestivamente, la qualità e l'efficienza delle attrezzature della cucina, montavivande compreso.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, entro i 7 giorni successivi al verificarsi del guasto.

Per gli interventi di manutenzione eseguiti il Concessionario dovrà far pervenire all'Ufficio comunale preposto copia della bolla della Ditta di manutenzione intervenuta, riportante i dati relativi all'intervento stesso, oltre al piano annuale di manutenzione.

Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio di mensa, il Concessionario dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:

- Dati identificativi della macchina
- Sommara descrizione di ogni intervento manutentivo, sia ordinario che straordinario
- Data di ogni intervento
- Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento.

Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il libretto d'uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione.

E' fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche temporaneamente, macchine e impianti. Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a nuove esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore.

Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine e/o attrezzature o fossero apportate motivate modifiche, il Concessionario è obbligato ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all'aggiornamento delle procedure e alla formazione degli addetti.

Si specifica che nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire arredi e/o attrezzature, tale sostituzione dovrà avvenire con arredi ed attrezzature nuove, appositamente acquistate; non sarà pertanto ammesso il riutilizzo di arredi e/o attrezzature provenienti da altri appalti/concessioni/contratti. Tutto quanto acquistato dal Concessionario resterà al Comune al termine del contratto.

Entro 3 mesi dall'inizio del servizio il Concessionario dovrà presentare un cronoprogramma relativo alla sostituzione di arredi e attrezzature, secondo la propria offerta tecnica, presentata in fase di gara. Entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inoltre essere presentato l'elenco delle eventuali necessarie manutenzioni da effettuarsi durante il mese di agosto di chiusura del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- vigilare sulla gestione dei locali, cucina compresa e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione;
- intimare l'esecuzione dei lavori ordinari ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione di arredi, attrezzature e locali;
- eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese al Concessionario, in caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra.

ARTICOLO 36 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

Sono a carico del Concessionario gli interventi di minuta manutenzione edile e impiantistica nei locali dedicati ad uso esclusivo al servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la sostituzione/riparazione delle lampadine, dei neon e delle prese elettriche;
- la sostituzione/riparazione dei gruppi miscelatori, inclusi eventuali doccini e dei sifoni sottolavello;
- la sostituzione/riparazione di maniglie e serrature;

- la sostituzione/riparazione delle tapparelle e zanzariere;
- la sostituzione/riparazione o la sostituzione delle piastrelle;
- la sostituzione di sgusce di raccordo a pavimento e griglie di scolo dove presenti e se necessario;
- lo spurgo dei sifoni e dei pozzetti della cucina e degli annessi servizi igienici.
- la manutenzione degli sciacquoni dei WC ad uso del personale
- interventi di monitoraggio, di disinfestazione e derattizzazione, laddove necessaria, dei locali di servizio e delle relative zone di pertinenza quali dispense, spogliatoi, bagni, ecc.

Si precisa che nella manutenzione ordinaria si intende, compresa la tinteggiatura, da effettuare almeno 2 volte nel corso della concessione e comunque secondo necessità, a regola d'arte, delle pareti e dei soffitti, utilizzati per il servizio e di tutti i locali di pertinenza; si intende altresì compresa la relativa pulizia successiva all'intervento.

E' altresì considerata manutenzione ordinaria lo spurgo dei sifoni e dei pozzetti della struttura con visite di controllo e pulizie periodiche da programmare con cadenza annuale o quando necessarie.

ARTICOLO 37 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

La manutenzione straordinaria delle strutture e dei relativi impianti della struttura è a carico del Concessionario.

In particolare, per manutenzione straordinaria s'intende l'effettuazione dei seguenti interventi:

- interventi sulla struttura edilizia finalizzati al mantenimento della funzionalità, del decoro e del valore dell'immobile;
- interventi sugli impianti idrico, elettrico, termico, di condizionamento, di ventilazione, di fornitura di gas, igienico-sanitario e fognario per il mantenimento della loro efficienza e funzionalità;
- interventi sul giardino quali potature piante e installazione dell'impianto di irrigazione.

All'Amministrazione Comunale competono gli interventi di manutenzione straordinaria concernenti la realizzazione di opere e modifiche per sostituire parti strutturali dei locali in cui si svolge il servizio e dei relativi impianti. Interventi sulla copertura dell'immobile e sugli impianti idrico, elettrico, termico, di condizionamento, di ventilazione, di fornitura di gas, igienico-sanitario e di canalizzazione della fognatura per rifacimento o sostituzione di componenti strutturali, opere murarie comprese, per adeguamenti mirati a ripristinare o migliorare le prestazioni dei medesimi, salvo accordi diversi con il Concessionario.

In occasione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile o trasformazione degli impianti a carico del Comune, il Concessionario dovrà concedere libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate, regolamentandone l'accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio.

Qualora risultasse che gli interventi in oggetto siano derivanti da danni causati da negligenza del Concessionario, i costi sostenuti saranno addebitati alla stessa.

Il Committente non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra.

TITOLO IX – INIZIATIVE MIGLIORATIVE A CORREDO DEL SERVIZIO E INVESTIMENTI RICHIESTI

ARTICOLO 38 – SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO QUALI SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE E GRUPPO GIOCO

Eventuali **servizi integrativi** del servizio nido a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto e servizi **complementari** al servizio nido saranno **oggetto di valutazione** in sede di gara.

Tutti servizi da realizzare negli spazi della struttura non dedicati specificamente al servizio di nido.

In particolare l'Amministrazione Comunale intende valutare la proposta di attivazione di un servizio di **spazio di socializzazione**, rivolto a minori da 0 a 36 mesi e che prevede obbligatoriamente la presenza di un adulto figura di riferimento per il minore frequentante. Il servizio deve essere di tipo educativo, di prevenzione e di promozione del benessere attraverso il lavoro delle educatrici sul rapporto adulto/bambino, nonché attraverso attività e laboratori rivolti ad adulti e bambini. Il Concessionario deve prevedere la presenza di personale educativo in relazione al numero di presenti.

Il servizio deve offrire ai bambini l'opportunità di avvicinarsi alla vita di comunità e sperimentare varie attività; per gli adulti il servizio deve creare l'occasione di un confronto con altri adulti che si occupano di minori della stessa fascia di età.

Periodo di apertura del servizio: ottobre-maggio. E' facoltà del concessionario prevedere un più lungo periodo di apertura.

Si accetta l'inserimento di non residenti, ma in via residuale rispetto ai residenti.

Altro servizio in valutazione quello di **gruppo gioco** rivolto a minori da 18 a 36 mesi che va inteso come spazio dedicato ai bambini, accompagnati da educatrici qualificate per svolgere attività educative, ludiche e di socializzazione con la finalità di promuovere l'autonomia e il benessere dei bambini.

Il Concessionario deve garantire un rapporto numerico di una educatrice ogni 10 bambini; dovrà essere presente una unità di personale ausiliario.

Periodo di apertura del servizio: ottobre-maggio. E' facoltà del Concessionario prevedere un più lungo periodo di apertura.

Si accetta l'inserimento di non residenti, ma in via residuale rispetto ai residenti.

I servizi complementari verranno tariffati direttamente dal Concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti; le tariffe, definite in accordo con l'Amministrazione Comunale, per i residenti devono essere differenziate per fascia ISEE di appartenenza – ai sensi del vigente "Regolamento ISEE per la disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi educativi" delibera di C.C. n.55 del 19.12.2018 - ed inferiori rispetto a quelle dei non residenti, che saranno inseriti nei servizi ad esaurimento delle domande da parte dei residenti.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di riconoscere una contribuzione economica, previa verifica e analisi dei costi dei servizi **sulla base del progetto educativo e delle tariffe proposte**, nonché in relazione alle entrate riscosse direttamente dall'utenza. Il Concessionario è tenuto a presentare il rendiconto annuale dei servizi, sulla base della quale l'Amministrazione potrà determinare l'eventuale contribuzione.

ARTICOLO 39 – INIZIATIVE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI AI SERVIZI

E' richiesta la predisposizione e la realizzazione, di una serie di iniziative e attività a supporto dei servizi gestiti presso il nido di via IV Novembre.

Le iniziative e i progetti dovranno articolarsi con le seguenti finalità:

- ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi interni ed esterni alla struttura;
- organizzazione di attività ad integrazione e di eventi/manifestazioni territoriali organizzate dall'Amministrazione;
- proposta di iniziative rivolte alle famiglie di minori, finalizzate alla miglior fruizione del tempo libero;
- proposta di iniziative rivolte ai genitori per favorire l'aspetto della conciliazione dei tempi di vita/lavoro.

Nella proposta andranno valorizzati i costi di realizzazione e le tariffe a carico dell'utenza, che saranno introitate direttamente dal Concessionario.

L'intera proposta offerta relativa alle migliorie dei servizi nella loro complessità sarà **oggetto di valutazione** in sede di gara e dovrà essere descritta in dettaglio nel progetto tecnico.

ARTICOLO 40 – PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E GIOCHI IN DOTAZIONE

L'Amministrazione Comunale richiede che il Concessionario nell'arco della durata della concessione si impegni ad una programmazione per la realizzazione di un piano di miglioramento della attuale dotazione di arredi, attrezzature e giochi interni ed esterni, con indicazione dei costi da sostenere, tempi di realizzazione e di materiali da acquistare.

E' richiesta una valutazione dell'attuale dotazione di attrezzature - sia per la somministrazione che per il consumo dei pasti - ed elettrodomestici della cucina interna al nido con una programmazione in merito alla sostituzione o integrazione dei medesimi, comprese le attrezzature relative alla preparazione, conservazione e somministrazione dei pasti.

La programmazione e il piano di miglioramento, oltre che il piano di acquisti sarà **oggetto di valutazione** in sede di gara secondo quanto indicato nel disciplinare – criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Gli acquisti effettuati al termine del rapporto contrattuale rimarranno a pieno titolo di proprietà del Comune, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere in merito.

Al termine della concessione i beni da consegnare al Committente devono essere in condizioni di pulizia, efficienza e funzionamento compatibili con il loro corretto uso durante la concessione.

L'inventario finale illustra la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni, distinguendo i beni già presenti nell'inventario iniziale dai beni via via sostituiti e aggiunti.

TITOLO X – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 41 – PRESUPPOSTI DEL CONTRATTO

L'assunzione della concessione da parte del Concessionario aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato, inclusi gli allegati che ne sono parte integrante.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia della concessione.

Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza delle ubicazioni dei locali e delle attrezzature su cui dovrà effettuarsi il servizio specificato nel presente capitolato e che potrà essere soggetto a modificazione nel corso della durata della concessione.

ARTICOLO 42 – DOMICILIO LEGALE

Il Concessionario elegge proprio domicilio legale presso la PEC, risultante dal registro INIPEC. E' responsabilità del Concessionario aggiornare i propri dati presenti nel pubblico registro INIPEC e informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi modifica. Ogni comunicazione effettuata tramite PEC è da ritenersi efficacemente effettuata ad ogni effetto di legge.

Sono pienamente efficaci, ai fini della gestione operativa dei rapporti contrattuali, le comunicazioni effettuate alla controparte tramite telefono e/o posta elettronica ordinaria. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, i propri recapiti di telefono, fax e di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata della concessione, nonché eventuali problemi di funzionamento.

ARTICOLO 43 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa avanti all'ufficiale rogante del Comune ed è soggetto a registrazione in misura fissa, a carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso in via anticipata (spese di registrazione, bollo..), alla data che sarà comunicata dal Committente.

Il contratto viene stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Rientrano tra i fatti dell'aggiudicatario:

- il mancato versamento dei diritti di segreteria, spese di registrazione o imposta di bollo
- la mancata presentazione della cauzione definitiva e le polizze richieste nel presente capitolato

La revoca dell'aggiudicazione, mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, comporta l'automatica escussione della cauzione provvisoria.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Pregnana Milanese.

ARTICOLO 44 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia a favore dell'Amministrazione Comunale, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dagli articoli 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, pari al **5 per cento dell'importo contrattuale**, in considerazione dell'importo del contratto sotto soglia europea, rapportato alle dimensioni del Comune, alla sua importanza strategica per garantire la regolarità delle attività scolastiche per tutta la durata del rapporto concessorio e i rapporti con la cittadinanza, nonché le istituzioni scolastiche, in relazione alla fascia di età dell'utenza.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il medesimo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di certificazione finale da parte del RUP della regolare esecuzione della concessione. Il Concessionario è tenuto alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua escussione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua d'ufficio a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, previste nella documentazione di gara.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ente concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia di cui al comma 1 può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della concessione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di positiva conclusione della concessione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 45 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 188 e 119 c. 1 del Codice, il Concessionario esegue in proprio il servizio oggetto della presente concessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni in concessione, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

Considerando la necessità di salvaguardare la peculiarità educativa e di cura dei minori, nonché del loro benessere psico fisico, per tutte le fasi qualificanti del servizio è vietato il subappalto, in particolare le seguenti prestazioni devono essere svolte direttamente dal concessionario e non sono subappaltabili a terzi:

- L'attività di cura socioeducativa dei minori;
- il coordinamento pedagogico ed eventuali servizi complementari al servizio di asilo nido
- il servizio di mensa per gli utenti frequentanti la struttura.

L'affidamento in **subappalto** è consentito pertanto solo per le prestazioni diverse da quelle sopra indicate, quali i servizi di pulizia e sanificazione dei locali, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e dell'area verde della struttura ed è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve prevedere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità, e una clausola di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinata incoerenza con quanto previsto dal presente capitolato in materia di revisione dei prezzi e che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- E-DgUE dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto;
- dichiarazione del concessionario circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore;
- qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Committente, con indicazione del c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice. Tale dichiarazione può essere presente anche nel contratto di subappalto, sottoscritto dal subappaltatore.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa percentuale indicata dal concessionario in fase di gara, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il Committente autorizza il subappalto laddove:

- l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato;
- il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e la clausola di revisione dei prezzi come sopra indicate;
- il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso;
- sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE 2.0. A tal fine, il subappaltatore è tenuto ad autorizzare il RUP del Comune all'accesso al proprio FVOE 2.0. Se l'autorizzazione non viene rilasciata nei tempi previsti, il Comune non può autorizzare il subappalto.
- sia stato rispettato il limite di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a PMI, o almeno l'eventuale diversa percentuale minima indicata dal Concessionario in fase di gara.

Il Committente rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, il Concessionario è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i **subcontratti** inerenti servizi prestati a favore del Concessionario e non direttamente del Committente, in quanto meramente accessorie al servizio oggetto del contratto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- forniture di derrate alimentari

- manutenzioni degli arredi e/o attrezzature
- interventi di derattizzazione, disinfestazione e similari

Il Concessionario comunica al Committente, prima dell'inizio del sub-contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, e una clausola di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinata incoerenza con quanto previsto dal presente capitolato in materia di revisione dei prezzi e che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice; resta inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi dell'art. 119 c. 3 lett. d) del Codice, qualora il concessionario abbia stipulato con i sub-contraenti di cui sopra dei contratti continuativi di cooperazione la comunicazione di cui sopra può essere sostituita con la trasmissione al committente dei contratti continuativi di cooperazione prima della stipula del contratto con il Comune.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 175 c. 5 e art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il RUP svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione della concessione delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del Codice, il Concessionario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

Il Concessionario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice e il responsabile unico del progetto invita per scritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Concessionario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Comunale inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire un maggior controllo delle tutele garantite alla manodopera.

In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario rispetto agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo della presente concessione sono efficaci e opponibili al Committente qualora lo stesso Committente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al Concessionario cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il Committente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Concessionario cedente in base al contratto con lo stesso stipulato.

È fatto divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 46 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 189 c. 1 del Codice, il contratto può essere modificato, nei casi di seguito indicati:

a) per servizi supplementari che vengono richiesti dal Comune al Concessionario in quanto si sono resi necessari, pur non essendo inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di Concessionario:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità tra i servizi nell'ambito della concessione iniziale;
- 2) comporti per il Comune notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

b) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;
- 2) la modifica non altera la natura generale della concessione;
- 3) l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le presenti disposizioni

In tal caso, il Comune pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per il tramite dell'ecosistema digitale dei contratti pubblici. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

c) se un nuovo Concessionario sostituisce quello a cui il committente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;
 - 2) nel caso in cui il Committente si assuma gli obblighi del Concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

Ai sensi dell'art. 189 c. 2 del Codice, la concessione può parimenti essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- 1) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
- 2) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Le modifiche di cui sopra non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 189 c. 4 del codice, la modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. Si richiamano le condizioni necessarie declinate dal c. 4 sopra indicato perché la modifica della concessione sia sostanziale.

ARTICOLO 47 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b) del Codice, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ARTICOLO 48 – INVENTARIO DI RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali con tutti gli arredi, materiali e attrezzature acquistati per l'espletamento del servizio e tutti resteranno di proprietà comunale. Poiché il Concessionario è obbligato a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o trasformazioni, ai locali senza esplicita autorizzazione da parte del Committente, al termine della concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Comunale la struttura con tutti gli arredi e i materiali, attrezzature e quant'altro in numero, specie e qualità a quelli indicati nell'inventario di consegna del servizio, aumentato di tutto quanto acquistato dal Concessionario, e devono essere in perfetto stato di pulizia, funzionamento, manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo. Eventuali danni arrecati per incuria, mancata o scadente manutenzione, utilizzo scorretto, verranno stimati ed addebitati al Concessionario. Al termine della concessione verrà redatto in contraddittorio un verbale di riconsegna per l'accertamento dello stato d'uso dei locali, arredi e attrezzature, che devono essere riconsegnati al Committente atti e idonei alla propria funzione e in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. In caso il committente verificasse che locali, arredi, attrezzature non siano consegnati in buono stato di conservazione, salvo il deperimento dovuto all'uso, il Committente assegna un termine entro il quale il Concessionario deve provvedere al ripristino dei beni o, se del caso, alla loro sostituzione, fatto salvo – in caso di inadempienza – l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del Concessionario, mediante decurtazione del compenso residuo spettante o, in caso di incapienza, mediante escussione della cauzione definitiva prestata.

ARTICOLO 49 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del capitolato e del contratto. A tutela delle norme contenute nel presente capitolato, qualora si verificassero inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP si riserva di procedere all'applicazione di penali in relazione alla gravità delle inadempienze.

La penality sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione.

Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se non sarà esibita nessuna controdeduzione probante o ritenuta tale dal RUP, quest'ultimo applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto del mese nel quale sarà assunto il provvedimento, oppure, in caso di incapienza, si procederà al recupero mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera il Concessionario dal risarcimento di eventuali danni, per i quali il Committente può altresì procedere con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo per le vie legali per il pieno risarcimento dei danni subiti.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, dell'entità economica dell'inadempienza, del rischio per la sicurezza della salute degli utenti, della ripetizione della inadempienza.

| Descrizione delle penali | da un minimo di | ad un massimo di |
|---|-----------------|------------------|
| a. Personale | | |
| 1. Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale, dopo il primo mese di entrata in servizio di ogni dipendente (per ogni riscontro) | € 50,00 | € 150,00 |
| 2. Ogni contestazione per figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Piano Organizzativo del Personale | € 350,00 | € 1.000,00 |
| 3. Mancata sostituzione del personale assente entro 2 giorni, incluse le figure direttive. Penale applicabile dal 3° giorno di assenza | € 150,00 | € 500,00 |
| 4. Per il mancato rispetto del piano della formazione predisposto annualmente (per ogni rilievo) | € 50,00 | € 150,00 |
| 5. Per ogni caso di inadeguato inquadramento del personale rispetto alle mansioni svolte ed al CCNL di riferimento (per ogni rilievo) | € 350,00 | € 1.000,00 |
| 6. Per ogni caso di mancato rispetto del Rapporto bambini – educatori previsti secondo le norme vigenti e dal presente Capitolato | € 350,00 | € 1.500,00 |
| 7. Mancata comunicazione semestrale circa il rispetto dell’art. 2 e del D. Lgs. 39 del 4/3/2014, per ogni giorno di ritardo | € 50,00/die | |
| 8. <i>(nel solo caso in cui il concessionario abbia un numero di dipendenti > 15 e fino a 50)</i> Per la mancata trasmissione entro sei mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere al Comune e/o alle rappresentanze sindacali aziendali e/o alla consigliera e al consigliere regionale di parità (per ogni giorno di ritardo e nella misura indicata per ciascun destinatario omesso): penale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi | € 35/die | |
| 9. <i>(nel solo caso in cui il concessionario abbia un numero di dipendenti > 15 e fino a 50)</i> Per la mancata trasmissione al Comune entro sei mesi dalla stipula del contratto, della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (per ogni giorno di ritardo), penale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi | € 35/die | |
| b. Utenti (bambini e famiglie) | | |
| 1. Mancato rispetto del calendario di apertura del servizio | € 50,00 | € 150,00 |
| 2. Mancato rispetto nella priorità di inserimento dei minori sulla base della graduatoria definita dal Comune | € 100,00 | € 250,00 |
| 3. Mancato rispetto di quanto previsto dalla Carta dei servizi in relazione all’utenza | € 50,00 | € 250,00 |

| | | |
|---|----------|------------|
| 4. Mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto pedagogico-educativo | € 200,00 | € 500,00 |
| 5. Per ogni caso mancanza nella gestione igienica degli utenti | € 100,00 | € 400,00 |
| c. Pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti | | |
| 1. Per ogni caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti | € 50,00 | € 150,00 |
| 2. Per il mancato utilizzo di detergenti e disinfettanti in conformità al Piano di Sanificazione (per ogni rilievo) | € 50,00 | € 150,00 |
| 3. Per ogni caso di mancata attuazione del Piano di Sanificazione | € 200,00 | € 600,00 |
| 4. Per ogni caso di mancata attuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione | € 500,00 | € 800,00 |
| d. Autocontrollo igienico-sanitario e sicurezza sui luoghi di lavoro | | |
| 1. Mancata o incompleta redazione e applicazione della documentazione relativa al Manuale di Autocontrollo (per ogni rilievo) | € 100,00 | € 300,00 |
| 2. Per ogni caso di mancato rispetto della normativa vigente e della documentazione contrattuale | € 200,00 | € 800,00 |
| 3. Nel caso di grave e duratura mancanza di igiene (per ogni rilievo) | € 250,00 | € 800,00 |
| 4. Nel caso di mancata rintracciabilità degli alimenti (per ogni rilievo) | € 150,00 | € 500,00 |
| e. Manutenzioni | | |
| 1. Assenza, incompleta definizione o mancato rispetto del Piano di Manutenzione di attrezzature, arredi e locali (a seguito di nr. tre solleciti per ogni rilievo) | 0 | € 500,00 |
| 2. Per ogni Manutenzione ordinaria e straordinaria non effettuata secondo quanto indicato nel presente Capitolato | € 150,00 | € 500,00 |
| 3. Per modifiche alle strutture comunali apportate senza l'autorizzazione del Committente | € 700,00 | € 1.500,00 |
| d. Migliorie | | |
| 1. Mancato rispetto, per ogni miglioria proposta, dei termini temporali previsti per la consegna di quanto dichiarato nel Progetto Organizzativo-Gestionale, nonché per la relativa tipologia | € 500,00 | € 1.500,00 |
| 2. Mancato rispetto dei termini temporali previsti per l'attivazione e gestione dei servizi complementari richiesti e offerti nel Progetto Organizzativo-Gestionale – Migliorie. | € 150,00 | € 500,00 |
| e. Geriche | | |
| 1. Gestione non conforme dei beni mobili ed immobili (per ogni rilievo) | € 200,00 | € 1.000,00 |
| 2. Mancata collaborazione con il Comune per il recupero dati necessari all'Ente e/o disponibilità verso il Comune per i controlli di conformità | € 100,00 | € 300,00 |
| 3. Per mancato reintegro, dopo 3 solleciti, delle dotazioni necessarie al servizio | € 100,00 | € 300,00 |
| 4. Per mancato rispetto dei 5 gg. per la comunicazione di eventi in grado di influenzare il regolare espletamento del servizio – art. 16 del Capitolato. | € 100,00 | € 1.000,00 |
| 5. Per ogni altro requisito non rispettato del presente Capitolato e del Progetto Organizzativo-Gestionale | € 50,00 | € 500,00 |

Per **infrazioni alle norme del capitolato e del contratto** per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, verrà applicata, secondo la gravità, una sanzione **da un minimo di € 500,00** (cinquecento/00) **ad un massimo di € 2.000,00** = (duemila/00)

Nel caso in cui non venga eseguito il servizio sarà applicata una penale pari ad **€ 3.000,00=** oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dall'Amministrazione Comunale per assicurare il servizio; dopo il terzo giorno

di mancata esecuzione la mancata esecuzione del servizio si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 72

E' fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature e beni di pertinenza comunale proprie della struttura per finalità diverse da quelle oggetto del presente capitolato fatto salvo casi eccezionali autorizzati dal Committente. In caso di contravvenzione alla presente norma sarà applicata la penale di € 3.000,00= (tremila), salvo che l'infrazione non costituisca grave reato punibile a norma del Codice Penale.

La misura della penalità è determinata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività, e in relazione al valore della concessione, con l'obiettivo di rendere la difformità non conveniente dal punto di vista economico.
Il provvedimento è assunto dal RUP.

ARTICOLO 50 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 190 c. 1 del D.lgs. 36/2023, il Comune può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) in caso uno Stato membro UE abbia violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei e un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione abbia aggiudicato la concessione in questione senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento del Comune o del Concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Nel caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, è previsto l'incameramento della cauzione definitiva prestata, ai sensi dell'art. 190 c. 2 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, nei modi e nelle forme di legge, previa notificazione scritta al Concessionario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno al Concessionario nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente e salva l'applicazione delle penali prescritte, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione le seguenti ipotesi:

1. apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
2. messa in liquidazione
3. cessione del contratto
4. impiego di personale non dipendente del Concessionario;
5. rilevazione di gravi e ripetute irregolarità contributive, previdenziali o assicurative;
6. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
7. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. subconcessione del servizio,
10. subappalto non autorizzato
11. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione
12. inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno che il Committente giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
13. reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
14. reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto in sede di offerta
15. reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il rispetto della normativa in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo informativo si citano: il piano del personale e delle relative presenze, i

fogli che registrano le presenze giornaliere dei minori, il rispetto del rapporto bambini – educatori, piano di autocontrollo e la conformità legislativa delle derrate e dei materiali ai tecnici incaricati dei controlli di conformità ecc.;

16. difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
17. mancata fornitura di arredi ed attrezzature, installazione compresa, eventualmente offerte in sede di gara;
18. qualora l'Impresa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l'esistenza delle coperture assicurative richieste dal presente capitolato.
19. cambio di destinazione d'uso dei locali affidati in concessione;
20. ogni altra inadempienza o fatto del concessionario che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata via PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti i casi previsti il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune, tra cui il maggior costo da sostenere per il nuovo affidamento della concessione

In caso di risoluzione del contratto, tutti gli arredi, le attrezzature e quant'altro acquistato e installato o da installare da parte del Concessionario diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcun diritto di recupero crediti per eventuali ammortamenti da parte del Concessionario.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al Concessionario un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine, il RUP procede in contraddittorio con il Concessionario alla verifica dell'adempimento e in caso di perdurante inadempienza propone al Comune la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 51 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune è titolare della banca dati costituita dai nominativi degli utenti e dalle informazioni relativi agli stessi, secondo quanto definito dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa del D. Lgs. 196/2003 come modificata dal D. Lgs. 101/2018 I dati saranno trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e saranno adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali il Concessionario in fase di stipula del contratto è nominato responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili forniti. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia, pertanto i dati forniti potranno essere utilizzati dal Concessionario solo per le finalità inerenti alla gestione del presente contratto e il medesimo si impegnerà a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa essere venuta eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e il Committente, e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro preventivo espresso suo consenso.

Ogni dipendente del Concessionario dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti del servizio in oggetto, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del proprio servizio. Il Concessionario è tenuta a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali trattate.

In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. CE GDPR - D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

In caso di accertata violazione del presente articolo l'Amministrazione Comunale si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili, nelle opportune sedi civili e/o penali.

ARTICOLO 52 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente capitolato o del contratto sarà sottoposta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 53 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiamano le norme di legge vigenti in materia nonché il Codice Civile, in quanto applicabile.